

Sourcing & Procurement Services

Il Responsabile

OGGETTO: Gara a procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici per l'affidamento della fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine e relative garanzie di origine (comunemente noto come Power Purchase Agreement o PPA), per RFI SpA (rif. GPA n. 486/2025/FORN)

LOTTO 1: Profilo Fotovoltaico Durata 10 anni - CIG: B6E4EADC81

LOTTO 2: Profilo Eolico Durata 10 anni - CIG: B6E4EAED54

LOTTO 3: Profilo Eolico Durata 10 anni - CIG: B6E4EAFE27

LOTTO 4: Baseload Durata 5 anni - CIG: B6E4EB0EFA

LOTTO 5: Baseload Durata 5 anni - CIG: B6E4EB1FCD

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

Allegati:*

- *All.1 Capitolato Tecnico rev.01 e relativi allegati*
- *All.2 Schema di Contratto rev. 01 e relativi allegati*

**Gli allegati recepiscono le variazioni derivanti dai riscontri ai chiarimenti sotto riportati.*

Con riferimento ai lotti relativi al procedimento in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti i Concorrenti quanto segue.

PER TUTTI I LOTTI

❖ DISCIPLINARE DI GARA

1) Domanda

Numeraazione e caratteristiche dei Lotti

Chiediamo conferma che l'indicazione dei differenti Profili dei vari Lotti sia quella indicata nel Disciplinare di Gara (Lotto 1 Profilo Fotovoltaico, Lotto 2 e 3 Profilo Solare, Lotto 4 e 5 Profilo Base

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 8.170.000,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001- R.E.A .n. 741956

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



Load) e non quella indicata negli Allegati 1 e 2 del Contratto e del Capitolato Tecnico. Alla luce della risposta segnaliamo la necessità di una verifica dei relativi riferimenti nei vari documenti di gara.

Risposta

L'indicazione corretta dei profili dei singoli Lotti è quella indicata nel Disciplinare di Gara. Vengono, pertanto, aggiornati lo Schema di Contratto nonché il Capitolato Tecnico allegati alla presente.

2) Domanda

Art. VI.2.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Nel Disciplinare di Gara nei "Requisiti di idoneità" professionale" punto b) è indicato quanto segue:

"Possesso della qualifica di Operatore PCE4

La comprova di tale requisito verrà effettuata mediante verifica della presenza del concorrente all'interno dell'elenco operatori PCE predisposto e aggiornato dal GME e pubblicato al seguente link:

[https://www.mercatoelettrico.org/it-it/Home/Accesso-ai-](https://www.mercatoelettrico.org/it-it/Home/Accesso-ai-Mercati/Elettricit /PiattaformaContiEnergia/ElencoOperatoriPCE.)

Mercati/Elettricit /PiattaformaContiEnergia/ElencoOperatoriPCE."

I soggetti di cui all'articolo 18, comma 18.1, dell'Allegato A alla del. 111/06 ARERA come aggiornato ai sensi della deliberazione 345/2023/R/EEL e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento della PCEt.

La nostra societ  nel rispetto di quanto previsto all'Art. 3-3.4.3 del TIDE ha conferito mandato per operare sulla PCE alla propria capogruppo controllante, azionista unico presente nell'elenco indicato nel link al punto c).

Pertanto, si richiede conferma che la comprova della qualifica di Operatore PCE per la nostra societ  possa considerarsi assolta senza alcun ricorso all'avvalimento o al subappalto.

Risposta

Il Fornitore provvede a consegnare al Cliente la Quota PPA presso il Conto Energia RFI, direttamente o tramite un terzo: ci  include lo scenario in cui gli ordini sulla PCE vengano caricati dal Fornitore e anche da un terzo (e.g. per un periodo contrattuale il Fornitore assolve direttamente alla gestione degli ordini su PCE; per altro periodo il Fornitore decide di avvalersi di un terzo). In tale scenario   pacifico che entrambi i soggetti debbano possedere la qualifica di operatore PCE. Nello scenario in cui il Fornitore decida – ora per allora – che per tutta la vita contrattuale sar  un terzo ad operare sulla PCE, solo in questo caso   possibile ritenere assolto il requisito a condizione che (a) il terzo mandatario sia qualificato Operatore PCE (b) il Fornitore provveda a dimostrare l'esistenza del mandato a favore del terzo come previsto all'Art. 1-3.4.3 del TIDE e nelle forme adottate



dal Regolamento PCE del GME e (c) il Fornitore stipuli un regolare contratto di subappalto con il terzo. Se è vero, da un lato, che il TIDE consente l'operatività sulla PCE per il tramite di un terzo mandatario, è altrettanto vero – e dedotto in sede contrattuale – che tale ipotesi configuri un subappalto c.d. qualificante ai sensi del D.Lgs. 36/2023. Si ricorda che, qualora l'operatore economico voglia avvalersi dello strumento del subappalto, quest'ultimo deve dichiarare esplicitamente nel DGUE l'intenzione di ricorrere a tale strumento. In caso di appalto c.d. qualificante, oltre all'indicazione del DGUE, occorrerà precisare la ragione sociale del soggetto che rivestirà la qualità di subappaltatore. Resta ferma la possibilità di concorrere in RTI come previsto dal Disciplinare di Gara.

Si rammenta infine che nel caso in cui il concorrente ricorra al subappalto c.d. qualificante (ossia nel caso in cui non possieda direttamente la qualifica di Operatore PCE) dovrà selezionare all'interno dell'Allegato A1 *quinquies* al Disciplinare di gara esclusivamente la casella corrispondente al requisito effettivamente posseduto.

3) Domanda

In base a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, gli offerenti dovranno allegare, tra i vari documenti amministrativi, il “certificato CCLAA, Visura o dichiarazione sostitutiva del certificato CCLAA”. Nel Bando di Gara, invece, si dispone che la comprova del requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese sia fornita mediante la “produzione del Certificato in originale/copia conforme attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese in corso di validità”. Si prega di chiarire se, ai fini del corretto adempimento di quanto sopra riportato, sia sufficiente allegare una visura CCLAA scaricata dal registro delle imprese controfirmata digitalmente dal legale rappresentante. In caso sia richiesta “copia conforme” si prega di chiarire in cosa debba consistere la relativa dichiarazione di conformità e da chi debba essere rilasciata (es. notaio).

In aggiunta a quanto sopra, il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato CCLAA presente tra i documenti di gara reca anche l'elenco dei componenti dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, mentre il certificato CCLAA non riporta le informazioni relative all'organismo di vigilanza. Si prega di confermare che sia sufficiente allegare una visura CCLAA.

Risposta

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara e, pertanto, i concorrenti dovranno allegare, all'interno della busta amministrativa, il “certificato CCLAA, Visura o dichiarazione sostitutiva del certificato CCLAA”.



L'indicazione riportata nel Bando di gara costituisce mero refuso in quanto come correttamente indicato nel Disciplinare di gara (paragrafo VI.2.1) la documentazione attestante l'iscrizione nel Registro verrà acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

4) Domanda

Ai fini dell'applicabilità delle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria di cui al punto V.2 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare se le certificazioni di qualità ivi citate debbano necessariamente avere ad oggetto la VENDITA di energia elettrica, oppure se sia sufficiente che ad essere certificati siano i processi di PRODUZIONE di energia elettrica. Il Disciplinare, infatti, non specifica, dunque riterremmo sufficiente la certificazione dei processi di produzione.

Risposta

Ai fini del godimento del beneficio di riduzione della cauzione provvisoria, non è necessaria la corrispondenza della certificazione di qualità all'oggetto dell'appalto.

L'art. 106 comma 8 del Codice degli Appalti prevede che gli operatori economici certificati beneficino della riduzione della cauzione alla sola e unica condizione che la certificazione del sistema di qualità sia rilasciata in conformità alle norme della serie europea UNI ENI ISO 9000 da organismi accreditati, senza null'altro aggiungere, prescindendo da qualsivoglia necessità di corrispondenza della certificazione di qualità all'oggetto dell'appalto.

5) Domanda

Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare a pag. 36 nella sezione "Svolgimento delle operazioni di gara" si chiede se sarà possibile partecipare all'apertura delle buste delle offerte.

Risposta

Come indicato al paragrafo X.1 "Criterio di Aggiudicazione e Svolgimento delle Operazioni di Gara" del Disciplinare di gara, le operazioni di apertura e ricognizione delle offerte si svolgeranno in una o più sedute riservate, pertanto, non è prevista la partecipazione degli operatori economici.

Tali attività saranno effettuate esclusivamente tramite il Portale Acquisti di Ferservizi, che assicura il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, garantendo l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta, l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, la segretezza delle offerte e la conformità alle disposizioni del Disciplinare.



6) Domanda

Con riferimento a quanto previsto nella sezione VIII.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare, al punto firmatario. 8. Documentazione per gli accertamenti antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. si chiede di chiarire se il riferimento all'allegato D1 è un refuso, considerando il suddetto allegato fa riferimento alla Dich. Sostitutiva CCIAA. Si chiede dunque di confermare che l'unico allegato da produrre su questo tema è il ""08 All.D2_Antimafia_Dich. Familiari_conviventi".

Risposta

Il riferimento all'allegato D1 non costituisce un refuso.

Fermo quanto precisato per la precedente domanda n. 3, qualora l'Operatore economico scelga di comprovare l'iscrizione al Registro delle Imprese mediante dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA (in alternativa alla visura camerale ordinaria o al certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), ai fini degli accertamenti antimafia sarà sufficiente produrre esclusivamente la dichiarazione relativa ai familiari conviventi di cui all'allegato D2 "Antimafia – Dichiarazione familiari conviventi".

Diversamente, qualora la comprova dell'iscrizione avvenga attraverso un documento diverso dalla dichiarazione sostitutiva (ad esempio, mediante visura camerale), ai fini delle verifiche antimafia sarà necessario presentare entrambe le dichiarazioni:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA (allegato D1), e
- la dichiarazione dei familiari conviventi (allegato D2).

7) Domanda

Con riferimento a quanto previsto da Disciplinare al paragrafo X.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA sezione "Svolgimento delle operazioni di gara" a pagina 38, si chiede di stimare i tempi per la comunicazione del valore delle offerte presentate dagli Operatori Economici. Si cita "entro il giorno successivo, terminata la seduta di apertura e valutazione delle offerte economiche", ma si chiede, se possibile, di stimare la relativa tempistica.

Risposta

In via previsionale, salvo eventuali richieste di soccorso istruttorio che dovessero comportare uno slittamento, si stima che la comunicazione di cui sopra possa essere



trasmessa già nella giornata stessa della seduta oppure, al più tardi, nel giorno immediatamente successivo.

Si assicura, in ogni caso, il rispetto delle tempistiche indicate nella documentazione di gara e l'utilizzo del Portale Acquisti per tutte le comunicazioni ufficiali, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento.

8) Domanda

Con riferimento a quanto previsto a pag. 40 del disciplinare paragrafo "X.3. AGGIUDICAZIONE" laddove si legge "...Qualora sussistano i presupposti potrà trovare applicazione l'art. 17, comma 8, del Codice in materia di avvio dell'esecuzione del contratto prima della stipula al ricorrere di motivate ragioni..." vi informiamo che la nostra Società non è in condizione di dar seguito all'esecuzione della fornitura in data antecedente a quella della stipula. Chiediamo se questo costituisce motivo di esclusione.

Risposta

Si precisa che quanto indicato al paragrafo X.3. "Aggiudicazione" del Disciplinare di gara, in merito all'eventuale avvio dell'esecuzione del contratto prima della stipula, fa riferimento a una facoltà discrezionale della Stazione Appaltante, prevista dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato alla sussistenza di motivate ragioni e alla verifica positiva del possesso dei requisiti da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario.

La circostanza che un concorrente non sia in grado di garantire l'avvio anticipato dell'esecuzione non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, né pregiudica la validità della partecipazione.

L'eventuale immotivata indisponibilità potrebbe essere valutata come inadempimento rispetto alle previsioni di legge richiamate negli atti di gara e pertanto, ove tale sia interesse del Committente, può comportare la revoca dell'aggiudicazione.

❖ CAPITOLATO TECNICO

9) Domanda

Art. 2 Definizioni lettera F, L, W, Art.8 Risoluzione Anticipata, Verificare la corretta numerazione dei Lotti.

Risposta

L'indicazione corretta dei profili dei singoli Lotti è quella indicata nel Disciplinare di Gara.



Vengono, pertanto, aggiornati lo Schema di Contratto nonché il Capitolato Tecnico allegati alla presente.

10) Domanda

Art. 7 Corrispettivi e Modalità' di Pagamento. Alla luce della consegna del PPA in PCE si chiede conferma che le imposte erariali/addizionali dovute all'Agenzia della Dogane e del Monopoli saranno assolte direttamente da RFI come soggetto obbligato sia nel caso di consegna del PPA sul Conto Energia di RFI sia sul Conto Energia di altro fornitore.

Risposta

RFI è esente dalle accise in quanto la fornitura di energia elettrica oggetto dell'appalto inerisce ad utenze del servizio ferroviario.

❖ CONTRATTO

11) Domanda

Art. 2.1 Definizioni ed Interpretazioni. In "AUTORITA'" sono riportati i "tribunali". Chiediamo di spiegare le motivazioni alla base dell'inserimento dei tribunali tra le Autorità, dal momento che gli stessi si esprimono con sentenze rispetto a contenziosi avviati da specifiche controparti.

Risposta

Nel caso di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale (o regolamentari) da parte del Giudice Amministrativo (ipotesi tipica del settore energetico), gli effetti si estendono *erga omnes* (i.e. anche agli operatori che non siano parte nel giudizio).

12) Domanda

Art. 2.1. Definizioni ed Interpretazioni. Pag. 4 quart'ultimo capoverso (conflitto Israele-Palestinese) si segnala la presenza di un possibile riferimento/refuso legato alla guerra tra Federazione e l'Ucraina.

Risposta

Si conferma la natura di mero refuso.

13) Domanda

Art. 2.1 Definizioni ed Interpretazioni. Pag. 7 "Profilo di Produzione" si chiede di fare un esempio dettagliato della ripartizione del consumo mensile pubblicato per i Lotti Eolici che spieghi la ripartizione uniforme.

Risposta



I volumi rappresentati per i lotti eolici sono da dividere uniformemente per il numero di ore del mese corrispondente.

14) Domanda

Art. 2.1 Definizioni ed Interpretazioni. Pag. 8 "Requisito dell'Impianto" si chiede conferma che l'addizionalità non sia un requisito dell'impianto di cui al punto (i) (a) a prescindere dalla sottoscrizione del contratto.

Risposta

Si conferma.

15) Domanda

Art. 4.1.1 (D) Si chiede conferma che i costi di sbilanciamento a programma siano reciproci sia lato Fornitore sia lato Cliente.

Risposta

Si conferma.

16) Domanda

Art. 6.2.1 Penale di Deficit di Volume Energetico. Si chiede nelle due definizioni di considerare la media ponderata dei valori del PUN Index GME per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante i cui pesi sono la differenza tra la Quota PPA e i volumi di energia consegnata nell'Intervallo di Fornitura Rilevante. Si chiede conferma che il calcolo della Penale da Deficit di Volume Energetico avverrà su base mensile; qualora fosse diversamente si chiede di esemplificare il calcolo con un esempio per i 5 lotti.

Risposta

La penale verrà calcolata tenuto conto della distribuzione dei volumi come indicato nella risposta sub 7. Per il calcolo della Penale da Deficit di Volume Energetico si vedano articoli 6.1.1e 6.1.2.

17) Domanda

Art. 6.3.1 Penale da Deficit di Volume GO punto B Medesima segnalazione di cui al Punto 6.2.1. dove il prezzo delle GO deve essere la media ponderata dei prezzi registrati sulla PB-GO i cui pesi sono i volumi non consegnati nel trimestre di riferimento.

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.16.



18) Domanda

Art. 7.3.2 Tasse ed Oneri

Alla luce della consegna del PPA in PCE si chiede conferma che le imposte erariali/accise dovute all'Agenzia della Dogane e del Monopoli saranno assolte direttamente da RFI come soggetto obbligato sia nel caso di consegna del PPA sul Conto Energia di RFI sia sul Conto Energia di altro fornitore.

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.10.

19) Domanda

Art. 7.3.4 Tasse ed Oneri

In merito a quanto in esso previsto con particolare riferimento all'inciso ".....ancorché introdotta successivamente dall'ARERA e/o dal gestore rete e/o da altra Autorità." non appare equo prevedere sin da ora l'addebito esclusivo al Fornitore di costi che in futuro potrebbero essere introdotti ex-novo, variati/modificati, etc . . . , apparendo cio' anche in contrasto con quanto indicato all'Art. 2.1 nella definizione di MODIFICA NORMATIVA.

Si richiede di prevedere il rispetto dell'indicazione di quanto previsto nella definizione di MODIFICA NORMATIVA.

Risposta

L'art. 7.3.2 costituisce norma contrattuale speciale rispetto alla previsione generale sulle modifiche normative (che, comunque, per essere applicate presuppongono che le modifiche abbiano “un impatto sostanziale sull'equilibrio della posizione economica e/o finanziaria” delle parti).

20) Domanda

Art. 8.1.1 Modalità di emissione delle Fatture

Si richiede di prevedere la presenza di un confronto preliminare all'emissione del Rapporto o la possibilità di poter segnalare eventuali imprecisioni/incongruenze prima della sua emissione.

Risposta

Il Rapporto vale anche quale adempimento di una obbligazione pubblicistica (art. 116 del Dlgs. n. 36/2023), come indicato all'art. 8.1.1 del Contratto. In ogni caso, il Rapporto è alimentato da risultanze di fonti ufficiali gestite da soggetti istituzionali (i.e. saldi del conto energia PCE e del conto proprietà GO).

21) Domanda



Art. 8.2.7 Segnaliamo la presenza di un refuso, Lecce anziché' Legge.

Risposta

Si conferma la natura di mero refuso.

22) Domanda

Art. 8.2.10 Si chiede conferma del riferimento all'Art. 8.2.5. segnalando la possibilità che il riferimento corretto possa essere all'Art. 8.2.6.

Risposta

Si conferma la natura di mero refuso.

23) Domanda

Art. 8.4 Si richiede di spiegare quali possano essere i motivi di possibile contestazione dal momento che, come indicato all'Art.8.1.1, le fatture vengono emesse solo sulla base del Rapporto emesso dal Cliente.

Risposta

La previsione potrebbe ad es. trovare applicazione nel caso in cui la fattura sia emessa dal Fornitore in modo difforme dalle risultanze del Rapporto.

24) Domanda

Art. 11.2.1 (B) e 11.2.2 (G) e Art. 12.1 (E) Si chiede conferma che la parola FORNITORE è un refuso volendosi intendere CLIENTE.

Risposta

Si conferma la natura di mero refuso.

25) Domanda

Art. 11.3 (A) (i) a) si chiede di specificare i prodotti di riferimento per i periodi inferiori all'anno eventualmente coinvolti nel calcolo.

Risposta

Si chiarisce che se, al momento del calcolo, sia disponibile sulla piattaforma EEX il prodotto su base mensile, si farà riferimento a quest'ultimo; in caso contrario, si farà riferimento al prodotto trimestrale, in ogni caso tratti dalla piattaforma EEX.

26) Domanda

Art 14.1.2 Si chiede conferma che per Committente si intende il Cliente.

Risposta



Si conferma la natura di mero refuso.

27) Domanda

Il Contratto prevede un obbligo di rinegoziazione del medesimo in caso di Modifica Normativa, con eventuale ricorso a un Esperto secondo la procedura ad hoc che però non è presente tra i documenti di gara. Si chiede di chiarire se tale procedura sia codificata in altro documento o di specificare quale sarà la procedura adottata.

Risposta

La procedura ad hoc sarà fornita in sede di stipula del contratto fermo restando che la medesima procedura è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 in materia di Collegio Consultivo Tecnico.

28) Domanda

Nell'Allegato 1 al contratto (All.B Schema di contratto-2787-2393-2173-v21) ""Profilo di Produzione"" a pag. 37 viene riportato il profilo di produzione solare, con la seguente descrizione: "Ogni data point indica la Quota PPA rilevante per il singolo Intervallo di Fornitura Rilevante (oraria per ogni mese di ogni anno) espressa in MWb, restando inteso che tali volumi garantiscono complessivamente che il Fornitore somministri a RFI in PCE annualmente un volume di Energia Verde e di GO pari al Contingente Fabbisogni." Facendo la somma dei volumi riportati nella tabella si ottiene il totale di 44.998,9 MWb, che corrisponde al volume annuo richiesto dal bando per il lotto 3 – profilo fotovoltaico. Chiediamo conferma quindi che il singolo datapoint riportato in tabella debba intendersi come somma dei volumi della singola ora dell'intero mese e non come volume orario. Ad es. per il mese di Gennaio alla riga ora dalle 08:00:00 Alle 09:00:00 viene riportato il valore 61,7 MWb, tale valore è la somma del volume di tutti i giorni del mese di gennaio. Nel singolo giorno di gennaio dalle 08:00:00 Alle 09:00:00 verrà consegnato un volume di 1,99 MWb (61,7 MWb/ 31 giorni). E' corretta questa nostra interpretazione?"

Risposta

Si conferma che il singolo datapoint riportato in tabella debba intendersi come somma dei volumi della singola ora dell'intero mese e non come volume orario.

29) Domanda



"Nell'Allegato 1 al contratto (All.B Schema di contratto-2787-2393-2173-v21) ""Profilo di Produzione"" a pag. 38 viene riportato il profilo di produzione eolico: Chiediamo conferma che le tabelle pubblicate siano state incollate 2 volte per errore."

Risposta

Si conferma la natura di mero refuso.

30) Domanda

Con riferimento a quanto previsto dall'art.10 "RIFERIMENTI DEL FORNITORE" del Capitolato Tecnico punto 1, si chiede se la messa a disposizione esclusivamente di un Key Account Manager può essere da voi accettata. In sintesi se è accettabile che il punto di contatto da noi proposto sia esclusivamente un Key Account Manager dedicato.

Risposta

Un Key Account Manager può assolvere alle medesime funzioni del call center a condizione che esso disponga di un numero di telefono nonché di un account dedicati. Si ricorda che, se il Key Account Manager – che assolve le funzioni di call center – fosse esterno alla società concorrente, dovrà farsi ricorso al subappalto.

31) Domanda

Con riferimento a quanto previsto dallo Schema di Contratto (All.B Schema di contratto-2787-2393-2173-v21), art. 5 "TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE GO" al punto 5.2.2 esso recita..."entro l'ultimo giorno di calendario del trimestre rilevante, per le GO relative alla Quota PPA somministrata dal Fornitore durante il quarto trimestre di ogni anno solare del Periodo di Fornitura". A tal proposito vi chiediamo se interpretiamo correttamente la richiesta di ricevere le GO relative all'ultimo trimestre dell'anno solare l'ultimo giorno del trimestre stesso. Se così fosse le GO potrebbero non essere state ancora prodotte. Potete chiarire meglio la tempistica?

Risposta

Della eventuale mancata consegna delle GO entro i termini previsti dal Contratto, purché dipesa dalla loro mancata emissione da parte del GSE per causa non imputabile al Fornitore (e debitamente documentata), non si terrà conto nel calcolo della Penale da Deficit di Volume, sin tanto che perduri detta causa ostativa.

32) Domanda

Segnaliamo che nello schema di contratto (All.B Schema di contratto-2787-2393-2173-v21) all'intero dell'Allegato 1 ""Profili di produzione"" si legge ""Lotto 3 – Profilo di Produzione solare"" ed allo



stesso modo nel capitolato tecnico (All.C Capitolato tecnico-2790-3635-8156-v29 1) all'intero dell'Allegato 1 ""Profili di produzione"" si legge Lotto 3 - Profilo di Produzione fotovoltaico"". Vi chiediamo conferma che il termine 3 è frutto di un refuso perché in realtà trattasi del lotto 1. Pertanto a seguire, per il profilo di produzione eolico si debbano intendere al posto del lotto 1 e 2 come da voi indicato, i lotti 2 e 3. Se ne chiede conferma.

Risposta

Si conferma la natura di mero refuso.

33) Domanda

In tema di modifiche al Contratto di cui agli artt. art. 25.5 dello Schema di Contratto, 14 delle condizioni generali, e 120 del Codice, si chiede di chiarire se si ritiene applicabile al Contratto la previsione in base alla quale la stazione appaltante può unilateralmente modificare in aumento o in diminuzione le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, e dunque aumentare o diminuire fino a un quinto i volumi oggetto del Contratto.

Risposta

La previsione sopra richiamata non trova applicazione non essendo stato valorizzato il relativo importo all'interno del valore dell'appalto. Di conseguenza, non è consentito procedere ad una modifica unilaterale delle prestazioni nei limiti del quinto.

PER IL LOTTO 1: Profilo Fotovoltaico Durata 10 anni

34) Domanda

Il paragrafo 11.3 del Contratto prevede che per i lotti eolico/solare, per il calcolo della penale per inadempimento vengano utilizzati scenari di mercato predisposti da Baringa, Afry e Aurora. Si prega di chiarire in base a che criterio verrà scelto lo scenario da utilizzare tra Afry, Baringa e Aurora, ovvero se si intende utilizzare la media dei tre scenari.

Risposta

Si conferma che si intende utilizzare la media dei tre scenari sull'assunto che siano tutti disponibili tempo per tempo.

PER I LOTTI



LOTTO 2: Profilo Eolico Durata 10 anni LOTTO 3: Profilo Eolico Durata 10 anni
--

35) Domanda

Tra i “Requisiti dell’Impianto” (per i lotti con profilo fisso), ma anche nella definizione di “GO” (anche per i lotti baseload) è richiesto che l’Impianto “non abbia beneficiato di regimi di sostegno all’investimento”. Si prega di chiarire il significato di tale espressione: sono esclusi gli impianti che hanno beneficiato di incentivi in passato (e.g. regimi di CfD a una via, ex certificati verdi, capacity market) o che si prevede ne beneficino nel corso della durata del contratto?

Risposta

Per regime di sostegno non ammesso si intende esclusivamente il sostegno economico concesso senza una procedura di gara o che non configuri un sistema di titoli negoziabile, come previsto dall'art. 46 del D.lgs. 199/2021 richiamato nella definizione di “GO”.

36) Domanda

Con riferimenti all’Allegato 1 - “Profilo di Produzione”: si prega di confermare che per i profili del Lotto 2 e 3 (eolico) la Quota PPA rilevante per il singolo Intervallo di Fornitura Rilevante (mensile) espressa in M 1 Gennaio 5.208,0 MWh vuol dire un valore orario pari a 7 MWh per ogni ora del mese). Si prega inoltre di chiarire come si richiede vengano gestiti i mesi in cui avviene il cambio dell’ora, vale a dire marzo (743 ore) e ottobre (745 ore), nonché febbraio negli anni bisestili (696 ore), nei quali tale valore orario avrebbe più di 2 cifre decimali, che è il limite massimo che si può inserire in PCE per ogni singola ora.

Risposta

Con riferimento alla domanda di cui al primo periodo, si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 13.

Con riferimento alla domanda di cui al secondo periodo vale quanto segue: per i mesi nei quali il valore del quantitativo mensile previsto nelle allocazioni orarie risultasse in una cifra con più di 2 decimali, il Fornitore potrà decidere come approssimare i valori alla seconda cifra decimale, ferma restando la quantità totale predefinita per il mese; il criterio vale anche in caso di anno bisestile.

37) Domanda



Tempistiche di schedulazione in PCE: né il Contratto né il Capitolato Tecnico specificano le tempistiche di nomina e accettazione in PCE. Si prega di chiarire gli intervalli e tempistiche in cui il Fornitore dovrà schedulare le transazioni nella piattaforma PCE ed il Cliente avrà l'obbligo di accettarle (ad es. schedulazione settimanale da inviare entro le 17.00 del giovedì della settimana precedente da parte del Fornitore e da accettare entro le 12.00 del venerdì da parte del Cliente).

Risposta

Considerate le caratteristiche dei profili e dei flussi di volumi come da risposta alla domanda 13, non è necessario che la programmazione sulla piattaforma PCE avvenga in intervalli inferiori al mese anche per consentire la corretta e tempestiva gestione dei flussi sulla piattaforma medesima.

38) Domanda

Le tempistiche di consegna delle GO previste al punto 5.2.2 del Contratto (i.e. consegna entro l'ultimo giorno di calendario del trimestre rilevante per le GO relative alla Quota PPA somministrata dal Fornitore durante il quarto trimestre di ogni anno solare) non sono tecnicamente fattibili, poiché le GO di competenza di dicembre saranno rese disponibili dal GSE - che le rilascia a consuntivo sulla base delle misure rilevate - non prima di fine gennaio dell'anno successivo, termine che tuttavia non è perentorio e nella pratica si verificano frequentemente ritardi nell'accreditamento delle GO. Per tale ragione, generalmente nei PPA si prevede la consegna entro fine febbraio dell'anno successivo, salvo ritardi imputabili al GSE.

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.31.

39) Domanda

Si prega di chiarire se sia possibile per il Fornitore procedere autonomamente alla fatturazione in caso di protratto ritardo nell'emissione del Rapporto da parte di RFI ai sensi dell'art. 8.1 del Contratto.

Risposta

Il Rapporto vale anche quale adempimento di una obbligazione pubblicistica (art. 116 del Dlgs. n. 36/2023), come indicato all'art. 8.1.1 del Contratto.

40) Domanda

Con riferimento all'interpretazione del Contratto, si prega di chiarire se per i Lotti 2 e 3 (profilo eolico) in caso di produzione inferiore alla Quota PPA del trimestre, sia possibile per il Fornitore che desideri evitare di incorrere in un deficit di Volume GO ai sensi dell'art. 5.2, somministrare le GO mancanti da



portafoglio (o da altri Impianti specificati sub Allegato 2, variando le relative percentuali), ove equivalenti per caratteristiche a quelle dovute ai sensi del Contratto.

Risposta

I meccanismi di flessibilità a disposizione del Fornitore nel corso della durata contrattuale sono disciplinati dall'art. 3.2.3. lett. A) e B), alle condizioni ivi previste (incluse le variazioni percentuali).

41) Domanda

Per gli Impianti di cui ai lotti 2 e 3 (fisso eolico) è possibile inserire impianti il cui dispacciamento fisico dell'energia è affidato ad un soggetto terzo diverso dal Fornitore?

Risposta

Si ribadisce la necessità che sia rispettato il requisito della disponibilità di cui agli artt. 3.2.2(A) e 3.2.3(A) del Contratto.

42) Domanda

Il paragrafo 11.3 del Contratto prevede che per i lotti eolico/solare, per il calcolo della penale per inadempimento vengano utilizzati scenari di mercato predisposti da Baringa, Afry e Aurora. Si prega di chiarire in base a che criterio verrà scelto lo scenario da utilizzare tra Afry, Baringa e Aurora, ovvero se si intende utilizzare la media dei tre scenari.

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 34.

43) Domanda

Con riferimento ai Requisiti dell'Impianto secondo cui l'Impianto non deve avere "beneficiario di regimi di sostegno all'investimento", si chiede conferma del rispetto di tale requisito nel caso di un impianto eolico qualificato nell'asta FER 1 ma che ha rinunciato a tale meccanismo prima dell'avvio dell'incentivazione.

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 35.

PER I LOTTI

LOTTO 4: Baseload Durata 5 anni

LOTTO 5: Baseload Durata 5 anni

44) Domanda



Tra i “Requisiti dell’Impianto” (per i lotti con profilo fisso), ma anche nella definizione di “GO” (anche per i lotti baseload) è richiesto che l’Impianto “non abbia beneficiato di regimi di sostegno all’investimento”. Si prega di chiarire il significato di tale espressione: sono esclusi gli impianti che hanno beneficiato di incentivi in passato (e.g. regimi di CfD a una via, ex certificati verdi, capacity market) o che si prevede ne beneficino nel corso della durata del contratto?

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.35.

45) Domanda

La nota apposta in calce al paragrafo “14.3.3 Esclusione del subappalto in caso di acquisizione disponibilità impianti da terzi” del Contratto sembrerebbe limitare l’applicabilità di tale previsione ai soli lotti profilo fisso eolico o solare, non dunque al profilo baseload. Si prega di confermare se tale previsione sia applicabile anche al profilo baseload (lotti 4 e 5).

Risposta

Nel caso dei lotti 4 e 5 non è previsto il requisito della provenienza della Quota PPA (e delle correlate GO) dagli impianti indicati in all. 2 (così come invece per i lotti 1, 2 e 3).

46) Domanda

Tempistiche di schedulazione in PCE: né il Contratto né il Capitolato Tecnico specificano le tempistiche di nomina e accettazione in PCE. Si prega di chiarire gli intervalli e tempistiche in cui il Fornitore dovrà schedulare le transazioni nella piattaforma PCE ed il Cliente avrà l’obbligo di accettarle (ad es. schedulazione settimanale da inviare entro le 17.00 del giovedì della settimana precedente da parte del Fornitore e da accettare entro le 12.00 del venerdì da parte del Cliente).

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.37.

47) Domanda

Le tempistiche di consegna delle GO previste al punto 5.2.2 del Contratto (i.e. consegna entro l’ultimo giorno di calendario del trimestre rilevante per le GO relative alla Quota PPA somministrata dal Fornitore durante il quarto trimestre di ogni anno solare) non sono tecnicamente fattibili, poiché le GO di competenza di dicembre saranno rese disponibili dal GSE - che le rilascia a consuntivo sulla base delle misure rilevate - non prima di fine gennaio dell’anno successivo, termine che tuttavia non è perentorio e nella pratica si verificano frequentemente ritardi nell’accreditamento delle GO. Per tale ragione, generalmente nei PPA si prevede la consegna entro fine febbraio dell’anno successivo, salvo ritardi imputabili al GSE.

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.31.



48) Domanda

Si prega di chiarire se sia possibile per il Fornitore procedere autonomamente alla fatturazione in caso di protratto ritardo nell'emissione del Rapporto da parte di RFI ai sensi dell'art. 8.1 del Contratto.

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.39.

49) Domanda

È possibile inserire impianti il cui dispacciamento fisico dell'energia è affidato ad un soggetto terzo diverso dal Fornitore?

Risposta

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.41.

Si precisa che seguirà una successiva tranches di chiarimenti relativa alle richieste che alla data odierna non sono state ancora evase.

Resta fermo che il termine ultimo per la presentazione di eventuali richieste di chiarimenti è fissato per il giorno **06/06/2025 ore 23:59**, come già indicato nella documentazione di gara.

Antonio Cappiello

ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

ARTICOLO 1	3
PREMESSA	3
ARTICOLO 2	3
DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3	6
OGGETTO DEL CAPITOLATO TECNICO	6
ARTICOLO 4	7
TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLA QUOTA PPA	7
ARTICOLO 5	8
PENALI DA DEFICIT DI VOLUME	8
ARTICOLO 6	10
CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE” – TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE GO	10
ARTICOLO 7	11
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	11
ARTICOLO 8	12
RISOLUZIONE ANTICIPATA	12
ARTICOLO 9	15
RECESSO	15
ARTICOLO 10	15
RIFERIMENTI DEL FORNITORE	15
ARTICOLO 11	16
PREVISIONI DI CHIUSURA	16

ARTICOLO 1

PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, gli accordi di approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito “**RFI**”). La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nel Contratto.
2. L’approvvigionamento oggetto dell’appalto è suddiviso in 5 lotti distinti come segue:
 - ~~Lotto 31 – profilo fotovoltaico per quantità di 44,9989 GWh/anno (44.998,9 MWh/anno);~~
 - Lotto ~~1~~2 – profilo eolico per quantità di 45,0072 GWh/anno (45.007,2 MWh/anno);
 - Lotto ~~2~~3 – profilo eolico per quantità di 55,056 GWh/anno (55.056,0 MWh/anno);
 - ~~= Lotto 3 – profilo fotovoltaico per quantità di 44,9989 GWh/anno (44.998,9 MWh/anno);~~
 - Lotto 4 – profilo *baseload* per quantità di 59,568 GWh/anno (59.568,0 MWh/anno);
 - Lotto 5 – profilo *baseload* per quantità di 70,080 GWh/anno (70.080,0 MWh/anno).

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

3. Fatto salvo i termini già definiti altrove nel presente Capitolato Tecnico e, in ogni caso, quanto precisato nel Contratto, i termini con le iniziali maiuscola avranno il seguente significato:
 - a. **ARERA**: l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.
 - b. **Contingente Fabbisogni**: è la quantità di Energia Verde di cui RFI intende approvvigionarsi tramite il Contratto rilevante per ogni singolo lotto.
 - c. **Data di Attivazione della Fornitura**: è la successiva data tra (i) il 1° ottobre 2025 e (ii) la Data di Sottoscrizione, quale data di inizio della somministrazione della Quota PPA (come di seguito definita) e delle relative GO (come di seguito definite) dal Fornitore a RFI ai sensi del presente Capitolato Tecnico e del Contratto.
 - d. **Data di Sostituzione**: indica, con riferimento solamente ai Lotti 1, 2 e 3, la data in cui il Fornitore, conformemente a quanto previsto dal successivo Articolo 3, comma 1 del presente Capitolato Tecnico, comunica a RFI la sostituzione di uno o più Impianti (come di seguito definiti) con uno o più Impianti Sostitutivi (come di seguito definiti), fornendo a RFI stessa un nuovo elenco, conforme al modello di cui all’Allegato 2 al presente Capitolato Tecnico modificato coerentemente alla sostituzione proposta dal Fornitore e con l’indicazione di tutti i dati relativi a ciascun Impianto Sostitutivo.
 - e. **Data di Sottoscrizione**: indica la data in cui verrà sottoscritto il Contratto da parte di entrambe le relative parti.
 - f. **Energia Verde**: è l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a

dire energia eolica, con riferimento ai Lotti ~~1-2~~ e ~~23~~, solare, con riferimento al Lotto ~~31~~, e eolica, solare fotovoltaica e/o idroelettrica per i Lotti 4 e 5.

- g. **Entrata in Esercizio:** è, con riferimento a ciascun Impianto di cui ai Lotti 1, 2 e 3, la data in cui l'Impianto ha immesso il primo volume di energia nella rete elettrica nazionale, così come certificato nel Sistema Gaudì a valle del completamento della costruzione di tutte le parti di Impianto e delle relative apparecchiature di misurazione, in piena conformità alle relative autorizzazioni e alla Legge. I termini "Entrato in Esercizio" ed "Entrerà in Esercizio" saranno interpretati di conseguenza.
- h. **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
- i. **Garanzia di Origine o GO:** è il documento elettronico che, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 199/2021, serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia (1 MWh) è stata prodotta da impianti a fonti rinnovabili e che, ai fini di cui al presente Capitolato Tecnico e del Contratto, dovrà attestare che: (i) con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, l'impianto rilevante per ogni singola GO (a) sia ricompreso tra gli Impianti comunicati dal Fornitore ai sensi del successivo Articolo 3.1, e (b) soddisfi i Requisiti dell'Impianto; (ii) con riferimento ai lotti 4 e 5, l'impianto rilevante per ogni singola GO (a) sia sito all'interno del territorio della Repubblica Italiana, (b) utilizzi la fonte energetica idroelettrica, eolica e, per non più del 30% (trentapercento) degli interi volumi di GO oggetto del Contratto, fotovoltaica, e (c) non abbia beneficiato di regimi di sostegno all'investimento.
- j. **GME:** è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., cui è affidata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del Mercato Elettrico;
- k. **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- l. **Impianto:** è, con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, un impianto per la produzione di energia elettrica dallo sfruttamento dell'energia [~~eolica~~] [~~solare~~]/ [~~eolica~~] [~~solare~~] i cui volumi di produzione elettrica siano di proprietà (e/o nella piena disponibilità giuridica ad altro titolo, ivi incluso tramite altro contratto PPA) del Fornitore o di una società facente parte del medesimo gruppo societario del Fornitore (purché nella disponibilità giuridica del Fornitore) che soddisfi i Requisiti dell'Impianto. Il termine "Impianti" sarà interpretato di conseguenza.
- m. **Impianto Sostitutivo:** ha il significato di cui all'Articolo 3 del presente Capitolato Tecnico.
- n. **M-GO:** è il mercato GO ovvero la sede di negoziazione delle GO organizzata e gestita dal GME, in conformità alle disposizioni delle specifiche normative di settore.
- o. **Operatori Qualificati:** indica delle società che hanno maturato un'adeguata esperienza nella produzione o compravendita (a seconda dei casi) di volumi di energia derivanti da impianti da fonti rinnovabili.
- p. **P-GO:** si intende la Piattaforma GO, composta a propria volta dalla PB-GO e dal M-GO.

- q. **PB-GO**: è la piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali delle GO, nonché delle transazioni bilaterali risultanti in esito alle procedure concorrenziali.
- r. **PCE**: è la Piattaforma Conti Energia a Termine, cioè la sede per la registrazione delle transazioni e delle offerte CET organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 111/06 e aggiornata ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione 539/2024/R/EEL s.m.i., che consente agli operatori PCE (i) la registrazione dei contratti a termine di compravendita di energia elettrica, e (ii) la conseguente registrazione delle offerte CET in esecuzione degli stessi ai fini della consegna dei volumi di energia elettrica.
- s. **Periodo di Fornitura**: è il periodo di somministrazione della Quota PPA e delle relative GO che inizia alle ore 00:00 della Data di Attivazione della Fornitura e che termina alle ore 23:59 (includere) dell'ultimo giorno (i) del decimo anno solare successivo alla Data di Attivazione della Fornitura, per i Lotti 1, 2 e 3, e (ii) del quinto anno solare successivo alla Data di Attivazione della Fornitura, per i Lotti 4 e 5.
- t. **Prezzo Fisso (P_{FIX})**: è la somma tra il Prezzo Fisso Energia (P_{FIX} Energia) e il Prezzo Fisso GO (P_{FIX} GO), che rimane fisso e invariabile per tutto il Periodo di Fornitura, così come determinato durante la fase di gara e che il Fornitore accetta riconoscendo l'alea del contratto e con essa la conservazione dell'equilibrio contrattuale ora per allora.
- u. **Prezzo Fisso Energia (P_{FIX} Energia)**: è il prezzo relativo alla Quota PPA per tutto il Periodo di Fornitura, che rimane fisso e invariabile per tutto il Periodo di Fornitura, così come determinato durante la fase di gara e che il Fornitore accetta riconoscendo l'alea del contratto e con essa la conservazione dell'equilibrio contrattuale ora per allora.
- v. **Prezzo Fisso GO (P_{FIX} GO)**: è il prezzo relativo alle GO relative alla Quota PPA per tutto il Periodo di Fornitura, che rimane fisso e invariabile per tutto il Periodo di Fornitura, così come determinato durante la fase di gara e che il Fornitore accetta riconoscendo l'alea del contratto e con essa la conservazione dell'equilibrio contrattuale ora per allora.
- w. **Profilo di Produzione**: indica l'apposito documento contenente la curva di produzione annua stimata, con riferimento (i) ad ogni ora di ogni mese dell'anno del Periodo di Fornitura (uniformemente ripartito in ogni giorno del mese di riferimento), per i Lotti **4**, **2** e **23**, (ii) ad ogni mese dell'anno del Periodo di Fornitura (uniformemente ripartito in ogni ora di ogni giorno del mese di riferimento), per il Lotto **31**, e (iii) ad ogni ora del Periodo di Fornitura, per i Lotti 4 e 5 (l'“**Intervallo di Fornitura Rilevante**”), e oggetto della somministrazione di cui al presente Capitolato Tecnico e al Contratto, allegato sub Allegato 1 al Contratto, al fine di garantire annualmente a RFI almeno il Contingente Fabbisogni.
- x. **PUN Index GME**: indica l'indice di prezzo dell'energia elettrica scambiata nell'ambito del Mercato del Giorno Prima (MGP) per ogni Market Time Unit (Così come definita nel TIDE) come media dei prezzi zonal ponderata per i volumi acquistati in relazione a portafogli zonal in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato, conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13 di cui al D.lgs. 210/2021 ss.mm.ii e secondo le modalità indicate dall'articolo 1 DM MASE 18 Aprile 2024 e dall'articolo 3-13.3.9 (PUN Index GME) dell'Allegato A (Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico – TIDE e

pubblicato dal GME sul sito: www.mercatoelettrico.org, restando inteso che nel caso in cui il GME dovesse cessare di calcolare e pubblicare detto indice il PUN Index GME sarà determinato convenzionalmente dalle Parti conformemente ai meccanismi e alle modalità di calcolo attualmente utilizzate dal GME.

- y. **Quota PPA:** è il volume di energia rilevante ai fini della somministrazione oggetto del presente Capitolato Tecnico e del Contratto e quantificato con riferimento ad ogni Intervallo di Fornitura Rilevante durante l'intero Periodo di Fornitura sulla base del Profilo di Produzione. Tale quantitativo di energia elettrica somministrata dovrà essere certificato tramite GO al fine di attestare che la Quantità PPA è costituita interamente da Energia Verde.
- z. **Requisiti dell'Impianto:** indica, con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, i seguenti requisiti relativi all'Impianto: (i)(a) sia già Entrato in Esercizio alla Data di Attivazione della Fornitura; o (i)(b) Entrerà in Esercizio entro 3 mesi dalla Data di Attivazione della Fornitura a condizione che, in quest'ultimo caso, ai fini di cui all'Articolo 3 che segue il Fornitore abbia comunicato a RFI, nell'elenco di cui all'Allegato 2, un portfolio di Impianti che permetta fin dalla Data di Attivazione della Fornitura di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Capitolato Tecnico e al Contratto; o (i)(c) sia oggetto di rifacimento, a condizione che detto rifacimento determini l'Entrata in Esercizio di capacità produttiva addizionale rispetto alla configurazione dell'impianto pre-rifacimento entro 3 mesi dalla Data di Attivazione della Fornitura al ricorrere della condizione di cui al precedente numero (i)(b); e (ii) utilizzi una fonte energetica conforme a quanto previsto dal lotto di volta in volta rilevante per i Lotti 1, 2 e 3, e (iii) sia sito all'interno del territorio della Repubblica Italiana; e (iv) non abbia beneficiato di regimi di sostegno all'investimento.
- aa. **Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che, ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 79/99, svolge i servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della Rete Elettrica Nazionale o di tutte le stazioni di trasformazione elettrica e delle linee di trasmissione ad alta tensione presenti sul territorio nazionale, o qualsiasi entità che possa svolgere le medesime funzioni.
- bb. **TIDE (Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico):** è l'Allegato A alla Deliberazione ARERA 10 dicembre 2024 539/2024/R/eel "Modifiche di dettaglio al TIDE funzionali all'avvio della relativa fase transitoria di implementazione".
- cc. **TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)*".

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CAPITOLATO TECNICO

1. Con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, il Fornitore dovrà indicare a RFI, tramite apposito elenco

conforme all'Allegato 2 al presente Capitolato Tecnico, un Impianto e/o un portfolio di più Impianti con i quali intende adempiere ai propri obblighi di cui al Contratto e al Capitolato Tecnico, restando inteso che:

- a) ciascun Impianto indicato nell'elenco di cui all'Allegato 2 al presente Capitolato Tecnico dovrà soddisfare, ai fini della stipula del Contratto con il Fornitore, i Requisiti dell'Impianto;
 - b) il Fornitore dovrà altresì indicare per ciascun Impianto la quota di potenza dell'Impianto (di volta in volta rilevante) dedicata a RFI ai fini di cui al presente Capitolato Tecnico e al Contratto;
 - c) durante tutto il Periodo di Fornitura e fatto salvo l'impegno del Fornitore a somministrare per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante la Quota PPA e le relative GO, il Fornitore, a propria discrezione, potrà, dandone preventiva comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 30 giorni dalla Data di Sostituzione: (i) provvedere a sostituire uno o più degli Impianti comunicati con uno o più impianti sostitutivi che soddisfino i Requisiti dell'Impianto ("**Impianti Sostitutivi**") a condizione che (A) tale sostituzione non produca l'impossibilità da parte del Fornitore di somministrare la Quota PPA e/o le relative GO per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante conformemente ai termini e alle condizioni di cui al Contratto; e (B) alla Data di Sostituzione il Fornitore comunichi al Cliente il codice identificativo così come rilasciato dal GSE in sede di qualifica IGO e il codice identificativo GAUDÌ di ciascun Impianto Sostitutivo; (ii) modificare la quota di potenza di ciascun Impianto dedicata ai fini di cui al Capitolato Tecnico e al Contratto, apportando le dovute modifiche all'elenco già predisposto conformemente all'Allegato 2 al presente Capitolato Tecnico;
 - d) il Fornitore, tramite l'Allegato 2 al Contratto e/o entro 5 giorni di calendario dalla successiva Entrata in Esercizio del/degli Impianto/i o alla Data di Sostituzione (a seconda dei casi) è tenuto a comunicare a RFI: (i) il codice identificativo degli Impianti indicati dal Fornitore così come rilasciato dal GSE in sede di qualifica IGO dell'Impianto di volta in volta rilevante; (ii) il codice identificativo GAUDÌ. Tale codice deve essere riportato nella GO che attesta la provenienza della Quota PPA dal/gli Impianto/i.
2. A partire dall'inizio del Periodo di Fornitura, il Fornitore s'impegna a:
- a) somministrare per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante dell'intero Periodo di Fornitura la Quota PPA a RFI, secondo i termini e le condizioni sintetizzate di seguito nel presente Capitolato Tecnico; e
 - b) fornire trimestralmente le GO correlate alla Quota PPA a RFI per tutto il Periodo di Fornitura, secondo i termini e le condizioni sintetizzate di seguito nel presente Capitolato Tecnico.
3. A fronte dell'intervenuta consegna della Quota PPA e delle relative GO, RFI si impegna a corrispondere al Fornitore il Prezzo Fisso.

ARTICOLO 4

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLA QUOTA PPA

1. Ai fini di cui al precedente Articolo 3, il Fornitore consegnerà a RFI la Quota PPA in PCE. A tal proposito:
 - a) Entro 30 giorni di calendario dalla Data di Sottoscrizione, RFI comunicherà al Fornitore il codice identificativo del conto energia sul quale dovrà intervenire la registrazione della transazione di acquisto della Quota PPA e, pertanto, la consegna di detti volumi di energia dal Fornitore a RFI. Previa comunicazione al Fornitore con un preavviso di 15 giorni di calendario, RFI avrà facoltà, nel corso del Periodo di Fornitura, di conferire apposito mandato con rappresentanza ad un'impresa di vendita, in forza del quale detta impresa accetterà e preleverà in nome e per conto del Cliente, presso la PCE, la Quota PPA somministrata dal Fornitore durante ogni Intervallo di Fornitura Rilevante;
 - b) il Fornitore provvederà a consegnare a RFI la Quota PPA presso il conto energia comunicato da RFI ai sensi della precedente lettera a) direttamente, se ammesso ad operare sulla PCE conformemente a quanto previsto dall'articolo 3-3.4.2 del TIDE, o per il tramite di un soggetto terzo a ciò abilitato, fermo restando che il Fornitore sarà l'unico e il solo responsabile nei confronti di RFI in relazione al corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di cui al Contratto.
2. Resta inteso tra le Parti che:
 - a) durante tutto il Periodo di Fornitura, RFI avrà la facoltà di comunicare al Fornitore, con un preavviso di 15 giorni di calendario, il nuovo codice identificativo del conto energia sul quale dovrà intervenire la registrazione della transazione di acquisto della Quota PPA;
 - b) tutti i costi e gli oneri maturati e dovuti in relazione alla consegna e trasferimento in PCE della Quota PPA presso il conto energia dalla stessa indicato al Fornitore di qualsiasi genere e natura – inclusi i costi dello “sbilanciamento a programma” di cui alla PCE – saranno a carico del Fornitore (e si intendono dunque ricompresi nel prezzo offerto) fino al momento della consegna della Quota PPA ad RFI presso il suddetto conto energia;
 - c) il trasferimento della proprietà e del rischio di perdita della Quota PPA interverrà una volta avvenuta la consegna della Quota PPA presso il conto energia comunicato da RFI al Fornitore ai sensi del presente Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna, direttamente o per il tramite di un terzo a ciò incaricato dal Fornitore, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti in relazione all'Impianto o agli Impianti, rimanendo responsabile unico nei confronti di RFI, del gestore/distributore di rete e del GME a tal proposito, essendo ogni costo ed onere a ciò associato già ricompreso nel prezzo offerto dal Fornitore, senza che quest'ultimo possa pretendere da RFI qualunque altro importo a tal proposito.

ARTICOLO 5

PENALI DA DEFICIT DI VOLUME

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 55 delle CGC Gruppo FS (come di seguito definite):
 - a) alla fine di ogni mese a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura, le Parti

effettueranno le dovute verifiche per tenere conto dell'eventuale scostamento negativo dei volumi di energia effettivamente consegnati presso il conto energia indicato da RFI ai sensi del precedente Articolo 4 e la Quota PPA per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante durante il mese di volta in volta rilevante; e

- b) alla fine del secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno durante l'intero Periodo di Fornitura, le Parti effettueranno le dovute verifiche per tenere conto dell'eventuale scostamento negativo dei volumi di GO (espressi in MWh) effettivamente consegnati presso il conto di proprietà indicato da RFI ai sensi del successivo Articolo 6 e i corrispondenti volumi della Quota PPA per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante durante il trimestre di volta in volta rilevante.
2. Con riferimento ad ogni Intervallo di Fornitura Rilevante, nel caso in cui le Parti dovessero verificare un deficit di volumi di energia effettivamente consegnati in PCE rispetto alla Quota PPA, il Fornitore sarà tenuto a versare al Cliente, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, un ammontare determinato, per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante ove si sia verificato detto deficit di volumi energetici consegnati, come il prodotto tra:
- a) la differenza (se positiva) tra (i) la media dei valori del PUN Index GME relativa a tale Intervallo di Fornitura Rilevante e (ii) il P_{FIX} Energia; e
 - b) la differenza tra (i) la Quota PPA e (ii) i volumi effettivamente consegnati in PCE, così come esposti nel Rapporto (come di seguito definito),

maggiorato di un importo pari ai costi e/o alle spese documentabili sostenute dal Cliente a causa del suddetto deficit di volumi

(la “**Penale da Deficit di Volume Energetico**”).

3. Con riferimento ad ogni trimestre rilevante, nel caso in cui le Parti dovessero verificare un deficit di volumi di GO effettivamente accreditati presso il conto di proprietà indicato da RFI ai sensi del successivo Articolo 6, il Fornitore sarà tenuto, a insindacabile discrezione di RFI, a:
- a) consegnare a RFI, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, tante GO equivalenti per caratteristiche a quelle di cui al presente Capitolato Tecnico quante quelle mancanti, entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di consegna del Rapporto (come di seguito definito) al Fornitore da parte di RFI; o
 - b) versare a RFI, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, un ammontare determinato come il prodotto tra:
 - (i) la differenza (se positiva) tra (i) la media dei prezzi registrati sulla PB-GO con riferimento a GO aventi le medesime caratteristiche di quelle previste dal presente Capitolato Tecnico, emesse coerentemente con il periodo di somministrazione della Quota PPA durante il trimestre di volta in volta rilevante e in relazione alla tecnologia per il Lotto di volta in volta rilevante ai fini del presente Capitolato Tecnico e del Contratto, il tutto così come determinato dal GME, e (ii) il Prezzo Fisso GO; e
 - (ii) il numero di GO mancanti (i.e. la differenza tra (i) i quantitativi di GO che avrebbero dovuto essere accreditati presso il conto di proprietà indicato da RFI

ai sensi del successivo articolo 6 in relazione alla Quota PPA e (ii) i volumi di GO effettivamente accreditati presso il conto di proprietà indicato da RFI ai sensi del successivo articolo 6)

maggiorato di un importo pari ai costi e/o alle spese documentabili sostenute dal Cliente a causa del suddetto deficit di volumi

(la “**Penale da Deficit di Volume GO**” e, congiuntamente con la Penale da Deficit di Volume Energetico, le “**Penali da Deficit di Volume**”).

4. Resta inteso che gli importi eventualmente determinati sulla base dei precedenti Paragrafi 2 e 3 del presente Articolo (i) sono ritenuti congrui ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1384 del codice civile e (ii) andranno dedotti direttamente e *ratione materiae* sull’importo complessivo esposto sia nella Fattura Energia (come di seguito definita) sia nella Fattura GO (come di seguito definita) dal Fornitore.

ARTICOLO 6

CERTIFICAZIONE DELL’“ENERGIA VERDE” – TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE GO

1. Il Fornitore è tenuto a garantire la qualificazione in termini di Energia Verde della Quota PPA somministrando le Garanzie d’Origine (GO) associate alla Quota PPA (e provenienti dagli Impianti indicati nell’Allegato 2, con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3) durante tutto il Periodo di Fornitura per il tramite del trasferimento attraverso la PB-GO o l’emissione diretta (laddove possibile), secondo i termini di seguito indicati:
 - a) per le GO relative alla Quota PPA somministrata durante il primo, il secondo e il terzo trimestre di ogni anno solare del Periodo di Fornitura, entro l’ultimo giorno di calendario del trimestre successivo al trimestre di volta in volta rilevante;
 - b) per le GO relative alla Quota PPA somministrata durante il quarto trimestre di ogni anno solare del Periodo di Fornitura, entro l’ultimo giorno di calendario del quarto trimestre stesso.
2. Il Fornitore s’impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza dell’intervenuto trasferimento delle GO all’interno del documento di fatturazione trimestrale.
3. Con riferimento ai precedenti commi:
 - a) entro 30 giorni dalla Data di Sottoscrizione, RFI comunicherà al Fornitore il codice identificativo del conto di proprietà aperto presso il Registro Nazionale delle Garanzie di Origine di cui all’articolo 3 del DM 224 del 14 luglio 2023 sul quale dovrà intervenire il trasferimento e/o l’emissione diretta (laddove possibile) delle GO relative alla Quota PPA, restando inteso che per tutto il Periodo di Fornitura, RFI avrà la facoltà di comunicare, con un preavviso di 15 giorni di calendario, al Fornitore un nuovo conto di proprietà presso il quale dovranno essere consegnate le GO;
 - b) il trasferimento della proprietà delle GO relative alla Quota PPA interverrà una volta avvenuto l’accredito delle stesse presso il conto di proprietà comunicato da RFI al Fornitore;

- c) tutti i costi e gli oneri maturati e dovuti in relazione al trasferimento e/o all'emissione diretta (laddove possibile) delle GO relative alla Quota PPA saranno a carico del Fornitore (e si intendono quindi ricompresi nel Prezzo Fisso offerto dal Fornitore) fino all'intervenuto accredito delle stesse presso il conto di proprietà comunicato da RFI, mentre, a fini di chiarezza, saranno a carico di RFI una volta intervenuto correttamente l'accredito delle stesse presso detto conto di proprietà;
- d) il Fornitore potrà provvedere al trasferimento delle GO relative alla Quota PPA direttamente o per il tramite di un soggetto terzo a ciò abilitato, fermo restando che il Fornitore sarà l'unico e il solo responsabile nei confronti di RFI in relazione al corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di cui al Contratto, essendo ogni costo ed onere a ciò associato già ricompreso nel Prezzo Fisso offerto dal Fornitore, senza che quest'ultimo possa pretendere da RFI qualunque altro importo a tal proposito.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da RFI a fronte dell'intervenuta consegna della Quota PPA vengono calcolati mensilmente sulla base della seguente moltiplicazione:

Prezzo Fisso Energia * Quota PPA mensile,

sulla base del P_{FIX} Energia (espresso in Euro/MWh) per ogni MWh della Quota PPA effettivamente consegnata in PCE presso il conto di proprietà indicato da RFI nel mese di riferimento.

2. I corrispettivi dovuti al Fornitore da RFI a fronte dell'intervenuta consegna delle GO vengono calcolati trimestralmente sulla base della seguente moltiplicazione:

Prezzo Fisso GO * ogni GO relativa alla Quota PPA trimestrale,

sulla base del P_{FIX} GO (espresso in Euro/MWh) per ogni GO effettivamente accreditata presso il conto di proprietà indicato da RFI al Fornitore nel trimestre di riferimento.

3. Entro 10 (dieci) giorni di calendario successivi alla fine del mese solare successivo al mese solare di riferimento, RFI preparerà e consegnerà al Fornitore apposito rapporto (“**Rapporto**”) attestante:
 - a) i volumi effettivamente consegnati in PCE presso il conto di proprietà indicato da RFI per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante, così come comunicati da RFI o dal soggetto terzo incaricato da RFI di accettare sul proprio conto energia in PCE l'energia elettrica oggetto del Contratto, specificando per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante eventuali minor volumi consegnati in PCE rispetto alla Quota PPA e la conseguente quantificazione della Penale da Deficit di Volume Energetico;
 - b) in caso il mese di riferimento sia l'ultimo mese del secondo, del terzo o del quarto trimestre di ogni anno, le GO effettivamente accreditate sul conto di proprietà comunicato da RFI al Fornitore ai sensi del precedente Articolo 6 con riferimento al trimestre di volta in volta rilevante, specificando eventuali minor volumi effettivamente consegnati di GO rispetto a quanto dovuto e se RFI intenda ricevere GO sostitutive o

un ammontare determinato conformemente a quanto previsto ai sensi del precedente Articolo 5, comma 3.

4. Entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di ricevimento del Rapporto da parte del Fornitore, quest'ultimo dovrà inviare elettronicamente a RFI, tramite il Sistema d'Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, anticipandole via posta elettronica certificata all'indirizzo della stessa RFI, nel rispetto delle altre previsioni di fatturazione e di tracciabilità dei flussi finanziari delineate nel Contratto:
 - a) una fattura relativa ai volumi di energia effettivamente consegnati in PCE presso il conto di proprietà indicato da RFI nel mese di riferimento (ciascuna, una "**Fattura Energia**");
e
 - b) una fattura relativa alla quantità di GO (i) associate ai volumi di energia effettivamente consegnati in PCE presso il conto di proprietà indicato da RFI e (ii) effettivamente accreditate presso il conto di proprietà indicato da RFI nel trimestre di riferimento (ciascuna, una "**Fattura GO**" e, congiuntamente con la Fattura Energia, le "**Fatture**").
5. Resta inteso che, in caso di applicabilità della Penale da Deficit di Volume con riferimento al mese o al trimestre di volta in volta rilevante, l'importo esposto nelle Fatture dovrà essere corrispondentemente diminuito rispetto all'importo che sarebbe stato dovuto in caso di non applicabilità di detta penale.
6. Entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Cliente delle Fatture, RFI provvederà al saldo delle Fatture versando il relativo corrispettivo sul conto corrente indicato dal Fornitore entro e non oltre la data di emissione delle Fatture tramite bonifico bancario, restando inteso che RFI non parteciperà in alcun modo a sostenere qualsivoglia costo od onere conformemente a quanto previsto dai precedenti Articoli 4, comma 2, lettera b), e Articolo 6, comma 3, lettera c), inclusi le imposte, le tasse, le addizionali, gli oneri passanti e non e/o gli altri costi previsti dalla normativa vigente in relazione alla produzione e vendita dell'energia elettrica, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT), gli oneri relativi alla trasmissione, al trasporto, al dispacciamento e alla distribuzione di energia elettrica, gli oneri ambientali e qualsiasi altro costo o tariffa a ciò relativa, ancorché introdotta successivamente dall'ARERA e/o dal gestore rete e/o da altra autorità competente.
7. Al Contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2003, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il Contratto prevederà la facoltà di ciascuna Parte di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile (qualora l'altra Parte violi i propri obblighi ai sensi del Contratto e tale violazione persista e non venga sanata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la Parte inadempiente abbia ricevuto la diffida ad adempiere) oltre che ipotesi specifiche di risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, nei casi richiamati dall'art. 61 delle CGC del Gruppo FS, dall'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023 (per quanto applicabile) e nei casi espressamente identificati nel Contratto.

2. In caso di qualsivoglia ipotesi di risoluzione anticipata del Contratto, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 del codice civile, calcolata come segue (la “**Penale per Inadempimento**”):

a) se la Parte inadempiente è il Fornitore, quest'ultimo dovrà pagare a RFI un importo pari alla somma (se positiva) dei seguenti ammontari:

(i) un importo (se positivo), determinato da RFI, pari alla differenza tra:

(I). il prodotto tra (A) i quantitativi di energia determinati sulla base dei volumi di cui al Profilo di Produzione sottesi al Contratto che il Fornitore avrebbe dovuto consegnare a RFI a partire dalla data di cessazione anticipata del Contratto e fino al termine del Periodo di Fornitura (i “**Quantitativi di Energia Non Consegnati**”) e (B) il prezzo medio individuato come segue:

a) con riferimento esclusivamente ai Lotti 4 e 5 (profili *baseload*), il prezzo medio dei prodotti “forward settlement” annui “baseload” pubblicati nella pagina “Italian Power Futures” sulla piattaforma European Energy Exchange (EEX) nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di risoluzione del Contratto e applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura;

b) con riferimento esclusivamente ai Lotti ~~1-2~~ e ~~2-3~~ (profili eolici), il prezzo medio calcolato prendendo a riferimento gli scenari di mercato “mid/central capture” (o formulazioni analoghe/equivalenti) relativi alla tecnologia eolica, predisposti da Baringa, Afry e Aurora e rilevati nell'ultima pubblicazione disponibile, applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura; e;

c) con riferimento esclusivamente al Lotto ~~3-1~~ (profilo fotovoltaico), il prezzo medio calcolato prendendo a riferimento gli scenari di mercato “mid/central capture” (o formulazioni analoghe/equivalenti) relativi alla tecnologia fotovoltaica, predisposti da Baringa, Afry e Aurora e rilevati nell'ultima pubblicazione disponibile, applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura; e

(II). il prodotto tra (A) i Quantitativi di Energia Non Consegnati e (B) il Prezzo Fisso Energia;

più

(ii) un importo (se positivo) determinato da RFI, pari alla differenza tra:

(I). il prodotto tra (A) i quantitativi di GO determinati sulla base dei volumi di cui al Profilo di Produzione sottesi al Contratto che il Fornitore avrebbe dovuto consegnare a RFI a partire dalla data di cessazione anticipata del Contratto e fino al termine del Periodo di Fornitura (d'ora in poi i

“Quantitativi di GO Non Consegnati”) e (B) il prezzo medio di tre offerte ricevute da RFI da tre Operatori Qualificati inerenti alla vendita dei Quantitativi di GO Non Consegnati con caratteristiche simili a quelle previste per le GO fornite ai sensi del Contratto per una durata pari al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura; e

(II).il prodotto tra (A) i Quantitativi GO Non Consegnati e (B) il Prezzo Fisso GO;

più

(iii) qualsiasi spesa (ivi incluse le spese legali), costo (al netto di eventuali guadagni o benefici) e perdita ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati da RFI al fine di risolvere il Contratto, liquidare, ottenere e/o ristabilire la medesima posizione ovvero ottenere uno o più contratti sostitutivi, senza alcun obbligo per quest'ultimo di concludere alcuna operazione sostitutiva;

b) se la Parte inadempiente è RFI, quest'ultimo dovrà pagare al Fornitore un importo pari alla somma (se positiva) dei seguenti fattori:

(i) un importo (se positivo), determinato dal Fornitore, pari alla differenza tra:

(I). il prodotto tra (A) i Quantitativi di Energia Non Consegnati e (B) il Prezzo Fisso Energia; e

(II).il prodotto tra (A) i Quantitativi di Energia Non Consegnati e (B) il prezzo medio individuato come segue:

a) con riferimento esclusivamente ai Lotti 4 e 5 (profili *baseload*), il prezzo medio dei prodotti “forward settlement” annui “baseload” pubblicati nella pagina “Italian Power Futures” sulla piattaforma European Energy Exchange (EEX) nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di risoluzione del Contratto e applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura;

b) con riferimento esclusivamente ai Lotti 1-2 e 2-3 (profili eolici), il prezzo medio calcolato prendendo a riferimento gli scenari di mercato “mid/central capture” (o formulazioni analoghe/equivalenti) relativi alla tecnologia eolica, predisposti da Baringa, Afry e Aurora e rilevati nell'ultima pubblicazione disponibili, applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura; e;

c) con riferimento esclusivamente al Lotto 3-1 (profilo fotovoltaico), il prezzo medio calcolato prendendo a riferimento gli scenari di mercato “mid/central capture” (o formulazioni analoghe/equivalenti) relativi alla tecnologia fotovoltaica, predisposti da Baringa, Afry e Aurora e rilevati nell'ultima pubblicazione disponibile, applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di

risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura; e

più

- (ii) un importo (se positivo) determinato dal Fornitore, pari alla differenza tra:
 - (III). il prodotto tra (A) i Quantitativi GO Non Consegnati e (B) il Prezzo Fisso GO; e
 - (IV). il prodotto tra (A) i Quantitativi di GO Non Consegnati e (B) il prezzo medio di tre offerte ricevute dal Fornitore da tre Operatori Qualificati inerenti all'acquisto dei Quantitativi di GO Non Consegnati con caratteristiche simili a quelle previste per le GO fornite ai sensi del Contratto per una durata pari al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura;

più

- (iii) qualsiasi spesa (ivi incluse le spese legali), costo (al netto di eventuali guadagni o benefici) e perdita ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati dal Fornitore al fine di risolvere il Contratto, liquidare, ottenere e/o ristabilire la medesima posizione ovvero ottenere uno o più contratti sostitutivi, senza alcun obbligo per quest'ultimo di concludere alcuna operazione sostitutiva.
3. Le Penali per Inadempimento sono ritenute congrue ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1384 del codice civile.

ARTICOLO 9

RECESSO

Per tutta la durata del Contratto nessuna Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto

ARTICOLO 10

RIFERIMENTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione di RFI, dalla Data di Attivazione della Fornitura, un numero di Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) richieste di chiarimento sull'attivazione della fornitura;
 - b) richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
2. Il Fornitore deve mettere a disposizione di RFI, dalla Data di Attivazione della Fornitura, un account dedicato che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell'ambito del Contratto.
3. In fase di adempimenti per la stipula del Contratto, il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail dedicato nonché le

generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell'account dedicato.

4. Resta inteso che per tutto quanto previsto dal presente articolo 10 nulla sarà dovuto, ad alcun titolo da RFI, essendo i relativi costi e oneri già ricompresi nel Prezzo Fisso offerto dal Fornitore, senza che quest'ultimo possa pretendere dal Cliente altro importo al riguardo.

ARTICOLO 11

PREVISIONI DI CHIUSURA

1. Per quanto non espressamente previsto ai sensi del presente Capitolato Tecnico o dal Contratto che, qualora in contrasto con le CGC Gruppo FS, si considerano a tal proposito derogatori, si rimanda alle previsioni di volta in volta rilevanti di cui alle Condizioni Generali del Gruppo FS, così come reperibili al seguente link: https://www.rfi.it/content/dam/rfi/fornitori-e-gare/regole-e-trasparenza/Condizioni_Generali_Contratto_Appalti_Forniture.pdf (le “**CGC del Gruppo FS**”).
2. Le Parti riconoscono che il Contratto potrà essere soggetto agli obblighi stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, così come integrato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione UE e modificato dal Regolamento (UE) n. 1106/2024, che intendono ad aumentare l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso a beneficio dei consumatori finali di energia (“**REMIT**”). Pertanto, resta inteso che:
 - a) il Fornitore dovrà svolgere tutte le attività e sarà responsabile degli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento REMIT per conto di RFI e per proprio conto; e
 - b) le Parti dovranno iscriversi al registro nazionale gestito da ARERA con Deliberazione n. 86/2015/E/com.

ALLEGATO 1
MODELLO PROFILI DI PRODUZIONE

[Nota: Lotto 3-1 - Profilo di Produzione fotovoltaico]

Ogni data point indica la Quota PPA rilevante per il singolo Intervallo di Fornitura Rilevante (oraria per ogni mese di ogni anno) espressa in MWh, restando inteso che tali volumi garantiscono complessivamente che il Fornitore somministri a RFI in PCE annualmente un volume di Energia Verde e di GO pari al Contingente Fabbisogni.

Dalle	Alle	um	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
00:00:00	01:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01:00:00	02:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:00:00	03:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03:00:00	04:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04:00:00	05:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05:00:00	06:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06:00:00	07:00:00	MWh	0,0	0,1	8,8	4,4	22,6	35,4	24,7	7,7	0,7	0,4	0,6	0,0
07:00:00	08:00:00	MWh	4,3	23,4	91,3	69,5	116,0	141,5	129,0	91,3	40,7	19,0	31,7	6,0
08:00:00	09:00:00	MWh	61,7	133,1	237,4	224,7	255,2	290,3	296,2	267,9	184,1	121,8	139,3	67,2
09:00:00	10:00:00	MWh	167,8	262,1	355,2	380,0	380,1	415,4	438,3	429,9	343,2	263,0	256,6	170,7
10:00:00	11:00:00	MWh	250,1	345,1	429,7	485,6	472,4	512,4	544,4	544,0	453,5	363,7	331,3	248,2
11:00:00	12:00:00	MWh	287,7	387,7	473,6	555,9	536,3	580,9	615,7	614,9	522,0	431,3	363,2	289,6
12:00:00	13:00:00	MWh	296,1	400,7	487,1	590,3	569,9	616,6	653,5	649,9	555,4	460,6	361,5	293,4
13:00:00	14:00:00	MWh	277,9	384,4	470,0	587,3	567,3	613,6	659,7	649,7	550,6	453,1	320,2	259,4
14:00:00	15:00:00	MWh	225,5	333,3	421,7	561,7	537,0	583,4	632,7	617,0	513,4	407,4	236,5	182,0
15:00:00	16:00:00	MWh	125,8	239,8	338,3	509,6	480,9	523,5	574,4	548,2	444,1	323,9	110,3	77,6
16:00:00	17:00:00	MWh	28,7	99,2	208,7	421,5	398,2	434,3	483,9	448,7	339,8	200,2	15,2	7,8

17:00:00	18:00:00	MWh	0,5	9,3	67,6	287,7	284,6	317,9	360,8	311,4	191,4	68,8	0,0	0,0
18:00:00	19:00:00	MWh	0,0	0,0	8,3	123,2	146,7	179,0	201,7	145,1	51,4	5,3	0,0	0,0
19:00:00	20:00:00	MWh	0,0	0,0	0,4	19,6	39,2	58,8	61,0	27,1	2,1	0,2	0,0	0,0
20:00:00	21:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,7	2,9	6,5	5,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21:00:00	22:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22:00:00	23:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23:00:00	00:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[Nota: Lotti 1 e 2 e 3 – Profilo di Produzione eolico]

Ogni data point indica la Quota PPA rilevante per il singolo Intervallo di Fornitura Rilevante (mensile) espressa in MWh, restando inteso che tali volumi garantiscono complessivamente che il Fornitore somministri a RFI in PCE annualmente un volume di Energia Verde e di GO pari al Contingente Fabbisogni.

Lotto <u>1 e 2</u> – profilo eolico	um	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Volume mensile per lotto	MWh	5.208,0	4.368,0	4.761,6	4.608,0	2.976,0	2.520,0	2.455,2	2.604,0	3.456,0	2.901,6	4.536,0	4.612,8

Lotto <u>2 e 3</u> – profilo eolico	um	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Volume mensile per lotto	MWh	6.398,4	5.376,0	5.803,2	5.616,0	3.645,6	3.096,0	2.976,0	3.199,2	4.176,0	3.571,2	5.544,0	5.654,4

[Nota: Lotti 4 e 5 – Profilo di Produzione baseload]

Ogni data point indica la Quota PPA rilevante per il singolo Intervallo di Fornitura Rilevante (oraria) espressa in MWh, restando inteso che tali volumi garantiscono complessivamente che il Fornitore somministri a RFI in PCE annualmente un volume di Energia Verde e di GO pari al Contingente Fabbisogni.

Lotto 4 – profilo <i>baseload</i>	um	Valore
Volume orario per lotto	MW	6,8

Lotto 5 – profilo <i>baseload</i>	um	Valore
-----------------------------------	----	--------

Volume orario per lotto	MW	8,0
-------------------------	----	-----

ALLEGATO 2
MODELLO ELENCO IMPIANTI

Si prega di inserire o eliminare il numero di righe di cui alla tabella sottostante a seconda del numero degli Impianti dedicati ai fini di cui al presente Capitolato Tecnico e al Contratto.

Nome Impianto	Potenza	Fonte	Codice Identificativo GAUDI	Codice Identificativo IGO	Quota dedicata alla Fornitura	Ubicazione	Entrata in Esercizio	Oggetto di rifacimento (si/no)	Sostegni all'investimento (si (quali)/no)
[•]	[•] MW	[eolica / solare]	[•]	[•]	[•]%	[Coordinate geografiche]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•] MW	[eolica / solare]	[•]	[•]	[•]%	[Coordinate geografiche]	[•]	[•]	[•]

**CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E
GARANZIE DI ORIGINE**

LOTTO [●] CIG [●]

tra

[●][*Denominazione dell'aggiudicatario*], con sede in [●], via [●], iscritta al registro delle imprese di [●] con il numero [●], codice fiscale [●] e partita IVA [●], in persona di [●] in qualità di [●] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del Contratto (il “**Fornitore**”);

/

[Nota: formulazione alternativa nel caso di RTT] [●][*Denominazione mandataria*], con sede in [●], via [●], iscritta al registro delle imprese di [●] codice fiscale [●] e partita IVA [●], in persona di [●] in qualità di [●] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del Contratto, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese (il “**Fornitore**”) costituito tra:

[●];

[●];

[●];

e

Ferservizi S.p.A., Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e partita IVA 04207001001, in nome per conto di **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, in persona di [●] in qualità di [●] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del Contratto (quest'ultima, “**RFI**” o il “**Cliente**”);

(il Fornitore e il Cliente, collettivamente, le “**Parti**” e, singolarmente, una “**Parte**”).

PREMESSO CHE:

(A) in data [●], RFI ha avviato un bando di gara a procedura [●] per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di volumi di Energia Verde (come di seguito definita) sulla base di un profilo fisso e suddivisa in 5 lotti distinti come segue:

~~(i). Lotto 1 – profilo fotovoltaico per quantità di 44,9989 GWh/anno (44.998,9 MWh/anno);~~

~~(+)(ii). Lotto 24 – profilo eolico per quantità di 45,0072 GWh/anno (45.007,2 MWh/anno);~~

~~(+)(iii). Lotto 32 – profilo eolico per quantità di 55,056 GWh/anno (55.056,0 MWh/anno);~~

~~(iii). Lotto 3 – profilo fotovoltaico per quantità di 44,9989 GWh/anno (44.998,9 MWh/anno);~~

(iv). Lotto 4 – profilo *baseload* per quantità di 59,568 GWh/anno (59.568,0 MWh/anno);

(v). Lotto 5 – profilo *baseload* per quantità di 70,080 GWh/anno (70.080,0 MWh/anno);

(B) in data [●], all'esito delle procedure di aggiudicazione, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto [●] avente codice identificativo di gara (CIG) n. [●] (il “**Lotto Rilevante**”);

(C) il Cliente e il Fornitore intendono pertanto procedere con la sottoscrizione del presente contratto per la somministrazione di energia elettrica e garanzie di origine in relazione al Lotto Rilevante (il “**Contratto**”).

TUTTO CIO PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto e si devono intendere ivi riprodotti integralmente.

1.2 Al Contratto sono allegati i seguenti Allegati:

Allegato 1 – Profilo di Produzione

[Allegato 2 – Impianti] **[Nota: da prevedersi solamente nel caso di Lotto profilo fisso eolico o fotovoltaico, ai fini della certificazione della provenienza delle relative GO, mentre sarà da cancellare nel caso di Lotto profilo baseload]**

Allegato 3 – Procedure CCT

Allegato 4 – Dettagli Fatturazione Elettronica

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Definizioni

2.1 Nel Contratto, incluse le Premesse, a meno che non sia diversamente evidente dal contesto o vi siano espresse indicazioni diverse, i termini con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato di seguito definito:

“**Affiliata**” significa, con riferimento a qualsiasi Persona (come definita di seguito), qualsiasi altra Persona che controlla direttamente o indirettamente, o è sottoposta a controllo comune diretto o indiretto con, tale Persona.

“**ARERA**” indica l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della Legge del 14 novembre 1995, n. 481.

“**Autorità**” indica qualunque autorità, ente, consorzio o società pubblica, autorità giudiziaria, legislativa, esecutiva, fiscale, governativa o amministrativa, a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, municipale o territoriale, prevista ai sensi di legge, ivi inclusi i tribunali, ARERA, Terna e qualsiasi società pubblica o privata responsabile della gestione di una funzione o servizio di utilità pubblica, ivi inclusi GME e GSE.

“**Cambio di Controllo**” indica, con riferimento ad una Parte, la cessazione del Controllo (diretto o indiretto) esercitato dalla relativa Controllante.

“**CCT**” ha il significato di cui al Paragrafo 23.2.

“**CGC Gruppo FS**” indica le Condizioni Generali del Gruppo FS, così come reperibili al seguente link: https://www.rfi.it/content/dam/rfi/fornitori-e-gare/regole-e-trasparenza/Condizioni_Generali_Contratto_Appalti_Forniture.pdf, fatte salve le specifiche deroghe applicabili al Contratto e indicate nel disciplinare di gara.

“**Cliente**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Codice della Crisi**” indica il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e sue successive modifiche ed integrazioni.

“**Codice di Rete**” indica il documento emanato da Terna e approvato da ARERA, comprensivo dei relativi provvedimenti, documenti, regolamenti e delibere, che disciplina le regole di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete.

“**Codice Etico**” indica il documento approvato dal Consiglio di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari *stakeholder* interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del Decreto 231, pubblicato al seguente link: <https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/il-gruppo-fs/governance/il-codice-etico-.html>.

“**Condizione Risolutiva**” ha il significato di cui al Paragrafo 11.2.3.

“**Condizioni FM**” ha il significato attribuito a tale termine nella definizione di “Evento di Forza Maggiore”.

“**Contingente Fabbisogni**” indica la quantità di Energia Verde di cui RFI intende approvvigionarsi tramite il Contratto e pari a [•] GWh/anno (i.e. [•] MWh/anno). **[Nota: tale volume dovrà essere pari al volume posto a gara con riferimento ad ogni singolo Lotto]**

“**Conto Energia RFI**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.1(A).

“**Conto Proprietà RFI**” ha il significato di cui al Paragrafo 5.1.

“**Contratto**” ha il significato di cui alla premessa (C).

“**Controllo**” (e termini o espressioni correlate) ha il significato di cui all’articolo 2359, comma 1 e 2 del codice civile.

“**Corrispettivo Energia**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1.

“**Corrispettivo GO**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.2.

“**Data di Attivazione della Fornitura**” indica la successiva data tra (i) il 1° ottobre 2025 e (ii) la Data di Sottoscrizione.

“**Data di Sostituzione**” ha il significato di cui al Paragrafo 3.2.3(A).

“**Data di Sottoscrizione**” indica la data di sottoscrizione del Contratto da parte di entrambe le Parti.

“**Decreto 231**” ha il significato di cui al Paragrafo 19.1.

“**Dettagli Fatturazione Elettronica**” indica quanto previsto nell’Allegato 4.

“**Energia Verde**” indica l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia [eolica, solare fotovoltaica e idroelettrica] / [eolica] / [solare fotovoltaica] **[Nota: la prima opzione riguarda il Contratto riferito al Lotto profilo base load, mentre la seconda e la terza opzione sono relative al Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare]**

[“**Entrata in Esercizio**” indica, con riferimento a ciascun Impianto, la data in cui l’Impianto ha immesso il primo volume di energia nella rete elettrica nazionale, così come certificato nel Sistema Gaudì a valle del completamento della costruzione di tutte le parti di Impianto e delle relative apparecchiature di misurazione, in piena conformità alle relative autorizzazioni e alla Legge. I termini “Entrato in Esercizio” ed “Entrerà in Esercizio” saranno interpretati di conseguenza. **[Nota: da prevedersi solo nel caso di Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare]**

“**Esperto**” ha il significato di cui al Paragrafo 23.2.

“**Evento di Forza Maggiore**” indica, in relazione al Cliente o al Fornitore, ogni evento o circostanza che: (a) sia imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo della Parte che, seppur abbia usato una condotta operativa prudente, vi è incorsa (la “**Parte Interessata**”); (b) non sia

stato possibile evitare usando una condotta operativa prudente; (c) non sia attribuibile e/o connesso a eventuali atti, omissioni, colpa o negligenza della Parte Interessata; e (d) sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto (complessivamente, le “**Condizioni FM**”).

A condizione che ricorrano le Condizioni FM, salvo ove diversamente pattuito, costituiscono Forza Maggiore, anche ove riferiti all’Impianto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- atti di guerra (anche se non dichiarata e prevedibile) o altre ostilità (incluse azioni di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, insurrezioni, ribellione, rivoluzione, attacco hacker anche al sistema elettrico o ai sistemi di gestione delle Parti);
- fenomeni naturali (inclusi fulmini, terremoti, maremoti, uragani, tempeste, incendi, smottamenti, frane, accumuli di neve, ghiaccio, meteoriti, ed eruzioni vulcaniche, esondazioni e/o inondazioni);
- esplosioni, radiazioni;
- epidemie;
- vizi, avarie, cedimenti, interruzioni, sospensioni o anomalie degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, destinati alla trasmissione e/o al dispacciamento e/o al trasporto e/o alla distribuzione dell’energia elettrica;
- mancato funzionamento, sospensione o guasto, per qualsiasi causa del sistema di mercato che impedisca la somministrazione dell’energia elettrica e/o il funzionamento della P-GO e/o della PCE.

Mentre, non saranno in alcun caso considerate Forza Maggiore (neppure nel caso in cui ricorrano le Condizioni FM) le seguenti circostanze:

- le ostilità in essere tra la Federazione Russa e l’Ucraina, a meno che, dopo la Data di Sottoscrizione, circostanze imprevedibili derivanti da leggi o misure adottate a causa della guerra tra la Federazione Russa e l’Ucraina rendano impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi contrattuali di una delle Parti;
- il conflitto Israeli-Palestinese oltre che le tensioni nel Mar Rosso correlate all’attività di cui agli Huthi, a meno che, dopo la Data di Sottoscrizione, circostanze imprevedibili derivanti da leggi o misure adottate a causa ~~del conflitto Israeli-Palestinese o delle tensioni nel Mar Rosso~~ [del conflitto Israeli-Palestinese o delle tensioni nel Mar Rosso](#) rendano impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi contrattuali di una delle Parti;
- la malattia infettiva nota come Coronavirus (“Covid-19”), compresi eventuali ceppi, varianti o mutazioni dello stesso, o altri eventi pandemici, a meno che, dopo la Data di Sottoscrizione, circostanze imprevedibili derivanti da leggi o misure adottate a causa del Covid-19, a condizione che tali leggi o misure siano state attuate, rendano impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi contrattuali di una delle Parti;
- la mancanza di fondi e/o l’impossibilità di pagamento;

- il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore causato da atti e/o omissioni dei suoi appaltatori, subappaltatori e subfornitori;
- uno sciopero esclusivamente da parte dei dipendenti della Parte Interessata o causato dal comportamento illegale della Parte Interessata;
- difetti, malfunzionamenti o usura ordinaria dell'Impianto.

“**Fattura Energia**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.2(A).

“**Fattura GO**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.2(B).

“**Fatture**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.2(B).

“**Fornitore**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Garanzie di Origine**” o “**GO**” indica il documento elettronico che, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 199/2021, serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia (1 MWh) è stata prodotta da impianti a fonti rinnovabili e che, ai fini del Contratto, dovrà attestare che: [(i) l’impianto rilevante per ogni singola GO sia ricompreso tra gli Impianti comunicati dal Fornitore ai sensi del Paragrafo 3.2.2; (ii) detto impianto soddisfi i Requisiti dell’Impianto;] / [(i) l’impianto rilevante per ogni singola GO sia sito all’interno del territorio della Repubblica Italiana; (ii) la fonte energetica utilizzata da detto impianto sia idroelettrica, eolica e, per non più del 30% (trentapercento) degli interi volumi di GO oggetto del Contratto, fotovoltaica; (iii) detto impianto non abbia beneficiato di regimi di sostegno all’investimento.][**Nota: la prima opzione dovrà essere scelta nel caso in cui il Contratto sia riferito ai Lotti profilo fisso eolico/fotovoltaico, mentre la seconda opzione dovrà essere scelta nel caso in cui il Contratto sia riferito al Lotto baseload**]

“**Giorno Lavorativo**” indica un giorno in cui le banche sono aperte al pubblico, diverso dal sabato o dalla domenica e dai giorni festivi nazionali così come identificati dalla Legge.

“**GME**” indica il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., cui è affidata, ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. del 16 marzo 1999, n. 79, la gestione economica del Mercato Elettrico.

“**GSE**” indica il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

[“**Impianti Sostitutivi**” ha il significato di cui al Paragrafo 3.2.3(A).][**Nota: da prevedersi solo nel caso di Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare**]

[“**Impianto**” (o “**Impianti**”, a seconda di quanto richiesto dal contesto) ha il significato di cui al Paragrafo 3.2.2(A).][**Nota: da prevedersi solo nel caso di Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare**]

“**Importo Garantito**” ha il significato di cui al Paragrafo 15.2.1.

“**Intervallo di Fornitura Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nella definizione di “Profilo di Produzione”.

“**Legge**” indica tutte le leggi sovranazionali (direttamente applicabili in Italia), nazionali, regionali e locali, gli statuti, le ordinanze, le direttive e le altre leggi, nonché i regolamenti, le direttive auto-esecutive, i decreti, gli atti amministrativi, le decisioni, gli ordini, le ordinanze, le norme, i codici emessi da qualsiasi Autorità, incluse le regole del dispacciamento, le regole del mercato dell’energia elettrica, il Codice di Rete, nonché qualsiasi interpretazione delle stesse

fornita da qualsiasi tribunale, ente o Autorità, inclusi il Regolamento PCE e il Regolamento P-GO.

“**Lotto Rilevante**” ha il significato di cui alla premessa (B).

“**M-GO**” indica il mercato GO ovvero la sede di negoziazione delle GO organizzata e gestita dal GME.

“**Modello 231**” indica il modello adottato dal Cliente ai sensi del Decreto 231 e disponibile all’indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”.

“**Modifica Normativa**” indica la diversa interpretazione fornita da una qualsiasi Autorità nell’applicazione o nell’esecuzione di, o l’abrogazione di, la modifica di, l’emanazione di, l’adozione di, la promulgazione di, l’entrata in vigore di, una legge, regolamento, direttiva direttamente applicabile all’ordinamento italiano o altra fonte del medesimo ordinamento o dell’Unione Europea, una norma regionale o locale, successivi alla Data di Sottoscrizione che (i) abbia un impatto sostanziale sull’equilibrio della posizione economica e/o finanziaria di una qualsiasi delle Parti ai sensi del Contratto; ovvero (ii) comporti l’illegittimità o l’oggettiva impossibilità di adempiere a qualsiasi obbligazione di una delle Parti ai sensi del Contratto a causa dell’impossibilità di integrare il Contratto con la disposizione applicabile introdotta in conseguenza della Modifica Normativa. Resta inteso che (a) una modifica normativa che aumenti le imposte generali a carico di una Parte sarà esclusivamente a carico della Parte interessata e non sarà rilevante ai fini del Contratto e (b) l’estensione e/o la conferma di regolamenti già emanati prima della Data di Sottoscrizione nonché qualsiasi regolamento già emanato alla Data di Sottoscrizione, ma la cui efficacia è rinviata a una data successiva alla Data di Sottoscrizione, non sarà considerato come una Modifica Normativa.

“**Normativa REMIT**” ha il significato di cui al Paragrafo 22.1.

“**Obblighi di Reportistica**” ha il significato di cui al Paragrafo 22.1.

“**Operatori Qualificati**” indica delle società che hanno maturato un’adeguata esperienza nella produzione o compravendita (a seconda dei casi) di volumi di energia derivanti da impianti da fonti rinnovabili.

“**P-GO**” indica la Piattaforma GO, composta a propria volta dalla PB-GO e dal M-GO.

“**Parte Interessata**” ha il significato attribuito a tale termine nella definizione di “Evento di Forza Maggiore”.

“**Parte Rilevante**” ha il significato di cui al Paragrafo 11.2.3.

“**Parte Non Rilevante**” ha il significato di cui al Paragrafo 11.2.3.

“**Parti**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**PB-GO**” indica la piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali delle GO, nonché delle transazioni bilaterali risultanti in esito alle procedure concorrenziali.

“**PCE**” indica la Piattaforma Conti Energia a Termine, ovvero la sede per la registrazione delle transazioni e delle offerte CET organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 111/06 e aggiornata ai sensi dell’Allegato A alla Deliberazione 539/2024/R/EEL s.m.i., che consente agli operatori PCE (i) la registrazione dei contratti a

termine di compravendita di energia elettrica, e (ii) la conseguente registrazione delle offerte CET in esecuzione degli stessi ai fini della consegna dei volumi di energia elettrica.

“**Penale da Deficit di Volume**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.3.1.

“**Penale da Deficit di Volume Energetico**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.2.1.

“**Penale da Deficit di Volume GO**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.3.1.

“**Penale per Inadempimento**” ha il significato di cui al Paragrafo 11.3.1.

“**Periodo di Fornitura**” indica il periodo di somministrazione della Quota PPA e delle relative GO che inizia alle ore 00:00 della Data di Attivazione della Fornitura e che termina alle ore 23:59 (incluse) dell’ultimo giorno del[decimo/quinto] **[Nota: la prima opzione è correlata al prodotto con profilo solare o eolico con matrice rispettivamente “ora-mese” e “mese”, mentre la seconda opzione è relativa al prodotto baseload]** anno solare successivo alla Data di Attivazione della Fornitura.

“**Persona**” indica qualsiasi individuo, società, impresa, fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta, consorzio, organizzazione o altra entità.

“**Persona Blacklisted**” indica qualsiasi Persona che (i) sia soggetta a Sanzioni ovvero sia controllata da una persona fisica e/o giuridica soggetta a Sanzioni; oppure (ii) sia residente (ovvero la sua controllante sia residente) in uno stato soggetto a Sanzioni. Le Parti concordano che la presente definizione sarà oggetto di revisione e aggiornamento, previo accordo delle Parti e in linea con la normativa di volta in volta applicabile.

“**Policy Anticorruzione**” indica la Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”.

“**Potenza**” ha il significato di cui al Paragrafo 3.2.2(A).

“**Prezzo Fisso**” o “**P_{FIX}**” indica la somma tra il Prezzo Fisso Energia (P_{FIX} Energia) e il Prezzo Fisso GO (P_{FIX} GO), che rimane fisso e invariabile per tutto il Periodo di Fornitura, così come determinato durante la fase di gara e che il Fornitore accetta riconoscendo l’alea del Contratto e con essa la conservazione dell’equilibrio contrattuale ora per allora.

“**Prezzo Fisso Energia**” o “**P_{FIX} Energia**” indica il prezzo relativo alla Quota PPA per tutto il Periodo di Fornitura, che rimane fisso e invariabile per tutto il Periodo di Fornitura, così come determinato durante la fase di gara e che il Fornitore accetta riconoscendo l’alea del Contratto e con essa la conservazione dell’equilibrio contrattuale ora per allora.

“**Prezzo Fisso GO**” o “**P_{FIX} GO**” indica il prezzo relativo alle GO relative alla Quota PPA per tutto il Periodo di Fornitura, che rimane fisso e invariabile per tutto il Periodo di Fornitura, così come determinato durante la fase di gara e che il Fornitore accetta riconoscendo l’alea del Contratto e con essa la conservazione dell’equilibrio contrattuale ora per allora.

“**Procedure CCT**” indica le procedure per la nomina e il funzionamento del CCT di cui all’Allegato 3.

“**Profilo di Produzione**” indica l’Allegato 1 contenente la curva di produzione annua stimata, con riferimento [ad ogni ora di ogni mese dell’anno] (uniformemente ripartito in ogni giorno del mese di riferimento) / [ad ogni mese dell’anno] (uniformemente ripartito in ogni ora di ogni giorno del mese di riferimento) / [ad ogni ora] del Periodo di Fornitura (l’“**Intervallo di Fornitura Rilevante**”) **[Nota: da prevedersi a seconda del profilo prescelto se profilo fisso solare, profilo fisso**

eolico o baseload], e oggetto della somministrazione di cui al Contratto al fine di garantire annualmente al Cliente almeno il Contingente Fabbisogni.

“**PUN Index GME**” indica l’indice di prezzo dell’energia elettrica scambiata nell’ambito del Mercato del Giorno Prima (MGP) per ogni Market Time Unit (così come definita nel TIDE) come media dei prezzi zionali ponderata per i volumi acquistati in relazione a portafogli zionali in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato, conformemente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 13 di cui al D. Lgs. 210/2021 ss.mm.ii e secondo le modalità indicate dall’articolo 1 DM MASE 18 Aprile 2024 e dall’articolo 3-13.3.9 (*PUN Index GME*) dell’Allegato A (Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico – TIDE e pubblicato dal GME sul sito: www.mercatoelettrico.org, restando inteso che, nel caso in cui il GME dovesse cessare di calcolare e pubblicare detto indice, il PUN *Index GME* sarà determinato convenzionalmente dalle Parti conformemente ai meccanismi e alle modalità di calcolo attualmente utilizzate dal GME.

“**Quantitativi di Energia Non Consegnati**” ha il significato di cui al Paragrafo 11.3.1(A)(i).

“**Quantità di GO Non Consegnate**” ha il significato di cui al Paragrafo 11.3.1(A)(ii).

“**Quota PPA**” indica il volume di energia rilevante ai fini della somministrazione oggetto del Contratto e quantificato con riferimento ad ogni Intervallo di Fornitura Rilevante durante l’intero Periodo di Fornitura sulla base del Profilo di Produzione. Tale quantitativo di energia elettrica somministrata dovrà essere certificato tramite GO al fine di attestare che la Quota PPA è costituita interamente da Energia Verde.

“**Rapporto**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.1.

“**Regolamento P-GO**” ha il significato di cui al Paragrafo 5.6.

“**Regolamento PCE**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.4.

[“**Requisiti dell’Impianto**” indica i seguenti requisiti relativi all’Impianto:

- (i)(a) sia già Entrato in Esercizio alla Data di Attivazione della Fornitura; o
 - (i)(b) Entrerà in Esercizio entro 3 (tre) mesi dalla Data di Attivazione della Fornitura a condizione che, in quest’ultimo caso, il Fornitore abbia comunicato a RFI, nell’elenco di cui all’Allegato 2, un portfolio di Impianti che permetta fin dalla Data di Attivazione della Fornitura di adempiere alle obbligazioni di cui al Contratto; o
 - (i)(c) sia oggetto di rifacimento, a condizione che detto rifacimento determini l’Entrata in Esercizio di capacità produttiva addizionale rispetto alla configurazione dell’impianto pre-rifacimento entro 3 (tre) mesi dalla Data di Attivazione della Fornitura al ricorrere della condizione di cui al precedente numero (i)(b);
- e
- (ii) utilizzi una fonte energetica conforme a quanto previsto dal lotto di volta in volta rilevante per i Lotti 1, 2 e 3; e
 - (iii) sia sito all’interno del territorio della Repubblica Italiana; e
 - (iv) non abbia beneficiato di regimi di sostegno all’investimento.][**Nota: da prevedersi solo nel caso di Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare**]

“**RFI**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Sanzioni**” indica qualsiasi sanzione, embargo, provvedimento di congelamento, divieto o altre restrizioni relative al commercio, all’attività di business, agli investimenti, alle esportazioni, al finanziamento o alla disponibilità di beni mobili o immobili (ovvero qualsiasi altra attività simile o comunque riferita a quanto sopra descritto):

- (a) imposto dalla legge ovvero dalla regolazione nazionale, internazionale e/o europea, delle Nazioni Unite o del suo Consiglio di sicurezza ovvero degli Stati Uniti d'America (compreso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti o del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti) o del governo canadese, indipendentemente dal fatto che sia o meno vincolante sulle Parti; oppure
- (b) imposta da qualsiasi altra legge o regolazione vincolante o a cui una o entrambe le Parti sia soggetta (incluso qualsiasi sanzione extra territoriale imposta da leggi o regolamenti degli Stati Uniti o dal Canada).

“**Strumento di Garanzia del Fornitore**” ha il significato di cui al Paragrafo 15.1.

“**Terna**” indica Terna S.p.A., il soggetto giuridico che, ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. del 16 marzo 1999, n. 79, svolge i servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della Rete Elettrica Nazionale o di tutte le stazioni di trasformazione elettrica e delle linee di trasmissione ad alta tensione presenti sul territorio nazionale, o qualsiasi Persona o entità che possa svolgere le medesime funzioni.

“**TIDE**” indica il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, cioè l'Allegato A alla Deliberazione ARERA 10 dicembre 2024 539/2024/R/eel “Modifiche di dettaglio al TIDE funzionali all’avvio della relativa fase transitoria di implementazione”.

“**TIS**” indica il Testo Integrato *Settlement*, cioè l'Allegato A alla Deliberazione ARERA del 30 luglio 2009 ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. “*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)*”.

Regole Interpretative

2.2 Nel Contratto, a meno che il contesto non richieda diversamente:

- 2.2.1 i termini aventi forma singolare possono intendersi riferiti anche alla forma plurale e viceversa, così come il riferimento al genere maschile include un riferimento al genere femminile e viceversa;
- 2.2.2 un riferimento ad un Articolo, un Paragrafo, una Clausola, una Lettera, una Premessa o ad un Allegato è, salvo indicazione contraria, riferito ad un articolo, un paragrafo, una clausola, una lettera, una premessa, o un allegato del Contratto. I titoli degli Articoli, dei Paragrafi, delle Lettere e degli Allegati e l'uso di caratteri in grassetto non influiscono sull'interpretazione o sulla costruzione del Contratto avendo, come unico fine, quello di facilitarne la lettura;
- 2.2.3 se un periodo di tempo è specificato a partire da un determinato giorno, o dal giorno di un atto o di un evento, sarà calcolato a partire dal giorno successivo;
- 2.2.4 il termine “incluso” e ogni relativa variazione saranno interpretati come “inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, senza limitazione a”;

- 2.2.5 qualsiasi riferimento a un'Autorità include qualsiasi Autorità successiva;
- 2.2.6 un obbligo ad effettuare un pagamento durante un giorno che non sia un Giorno Lavorativo deve intendersi come un obbligo ad effettuare il pagamento nel Giorno Lavorativo successivo nel caso di domenica o di festività, e nel Giorno Lavorativo precedente nel caso di sabato.

3. OGGETTO E DURATA

3.1 *Durata della Somministrazione*

3.1.1 Fatto salvo quanto espressamente previsto con riferimento ad ogni ipotesi di cessazione anticipata del Contratto e senza alcun pregiudizio con riferimento ai termini di pagamento previsti dal seguente Articolo 8, il Contratto è efficace e vincolante a partire dalla Data di Sottoscrizione e fino al termine del Periodo di Fornitura.

3.2 *Oggetto del Contratto*

3.2.1 In conformità con i termini e le condizioni di seguito previste, per tutto il Periodo di Fornitura:

- (A) il Fornitore si impegna a somministrare al Cliente la Quota PPA per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 4;
- (B) il Fornitore si impegna a somministrare trimestralmente al Cliente le GO correlate (emesse conformemente) alla Quota PPA, al fine di attestare l'origine dell'energia elettrica oggetto del Contratto come Energia Verde, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 5; e
- (C) a fronte dell'intervenuta consegna della Quota PPA e delle relative GO, il Cliente si impegna a pagare al Fornitore, rispettivamente, il Prezzo Fisso Energia e il Prezzo Fisso GO, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 7.

3.2.2 Resta inteso tra le Parti che:

- (A) [le GO relative alla Quota PPA dovranno essere emesse a valere sull'energia elettrica prodotta dagli impianti i cui volumi di produzione elettrica siano di proprietà (e/o nella piena disponibilità giuridica ad altro titolo, ivi incluso tramite altro contratto PPA) del Fornitore o di una sua Affiliata (purché nella disponibilità giuridica del Fornitore) inclusi nell'Allegato 2 al Contratto che soddisfino i Requisiti dell'Impianto (ciascuno un “**Impianto**” e, complessivamente, gli “**Impianti**”) e conformemente alle quote di potenza di ciascun Impianto dedicato dal Fornitore ai fini di cui al Contratto, così come indicato nell'Allegato 2 stesso (la “**Potenza**”);] **[Nota: da prevedersi solo nel caso di Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare]**
- (B) [tramite l'Allegato 2 di cui alla precedente Lettera (A), il Fornitore dovrà comunicare a RFI il codice identificativo così come rilasciato dal GSE in sede di qualifica IGO e il codice identificativo GAUDI di

ciascun Impianto;] **[Nota: da prevedersi solo nel caso di Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare]**

- (C) a fini di chiarezza, il Cliente non avrà alcun diritto e/o responsabilità in merito al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione **[degli impianti] / [degli Impianti]** di volta in volta rilevanti e, pertanto, nulla di quanto previsto dal Contratto è destinato a creare, o creerà, a favore del Cliente alcun interesse legittimo o diritto sugli **[impianti] / [Impianti]** stessi **[Nota: la prima opzione riguarda il Contratto riferito al Lotto profilo baseload, mentre la seconda opzione è relativa al Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare]**.

3.2.3 [Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3.2.2, durante tutto il Periodo di Fornitura, il Fornitore avrà diritto di:

- (A) sostituire uno o più Impianti di cui all'Allegato 2, con uno o più impianti nella propria disponibilità (ai sensi del Paragrafo 3.2.2(A)) e alimentati a fonte rinnovabile (gli **"Impianti Sostitutivi"**) dandone preventiva comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di efficacia della sostituzione (la **"Data di Sostituzione"**) apportando le relative modifiche all'Allegato 2, a condizione che (i) tale sostituzione non produca l'impossibilità da parte del Fornitore di somministrare la Quota PPA e/o le relative GO per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante conformemente ai termini e alle condizioni di cui al Contratto; (ii) l'Impianto Sostitutivo soddisfi i Requisiti dell'Impianto; e (iii) alla Data di Sostituzione modificando l'Allegato 2 il Fornitore comunichi al Cliente il codice identificativo così come rilasciato dal GSE in sede di qualifica IGO e il codice identificativo GAUDÌ di ciascun Impianto Sostitutivo; e/o
- (B) modificare la quota di Potenza di ciascun Impianto o Impianto Sostitutivo dedicata ai fini di cui al Contratto, apportando le dovute modifiche all'Allegato 2, a condizione che ciò non comporti l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul Fornitore ai sensi del Contratto.] **[Nota: da prevedersi solo nel caso di Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare]**

4. **TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLA QUOTA PPA**

4.1 **Somministrazione della Quota PPA in PCE**

4.1.1 Ai fini di cui al Paragrafo 3.2.1(A), il Fornitore consegnerà durante ogni Intervallo di Fornitura Rilevante al Cliente la Quota PPA in PCE. A tal proposito:

- (A) entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla Data di Sottoscrizione, il Cliente comunicherà al Fornitore il codice identificativo del conto energia sul quale dovrà intervenire la registrazione delle transazioni di acquisto della Quota PPA e, pertanto, la consegna di detti volumi di energia dal Fornitore al Cliente (il **"Conto Energia RFI"**);

- (B) per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante, il Fornitore provvederà a consegnare al Cliente la Quota PPA presso il Conto Energia RFI direttamente, se ammesso ad operare sulla PCE conformemente a quanto previsto dall'articolo 3-3.4.2 del TIDE, o per il tramite di un soggetto terzo a ciò abilitato, fermo restando che il Fornitore sarà l'unico e il solo responsabile nei confronti del Cliente in relazione al corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di cui al Contratto;
- (C) il trasferimento tanto della proprietà quanto del rischio di perdita della Quota PPA interverrà una volta avvenuta la consegna di detti volumi presso il Conto Energia RFI;
- (D) tutti i costi e gli oneri maturati e dovuti in relazione alla consegna e trasferimento in PCE della Quota PPA presso il Conto Energia RFI di qualsiasi genere e natura – inclusi i costi dello “sbilanciamento a programma” di cui alla PCE – saranno a carico del Fornitore (e si intendono dunque ricompresi nel Prezzo Fisso offerto) fino al momento della consegna della Quota PPA presso il Conto Energia RFI;
- (E) la Quota PPA dovrà essere consegnata al Cliente libera da qualsivoglia onere, vincolo, gravame o rivendicazione di terzi.

4.1.2 Affinché la Quota PPA possa essere consegnata conformemente ai termini e alle condizioni di cui al Contratto:

- (A) il Fornitore si impegna, direttamente o per il tramite di un terzo a ciò incaricato dal Fornitore conformemente a quanto previsto ai sensi del Paragrafo 4.1.1(B), a sottoscrivere e/o mantenere attivi, per tutto il Periodo di Fornitura, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti [in relazione agli Impianti,] **[Nota: da prevedersi solo nel caso di Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare]** rimanendo unico responsabile a tal proposito nei confronti tanto di RFI quanto del gestore/distributore di rete e del GME, al fine di potersi avvalere dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura forniti da Terna e/o dal distributore competente secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente; pertanto, ogni costo ed onere a ciò associato è da intendersi già ricompreso nel Prezzo Fisso offerto dal Fornitore, senza che quest'ultimo possa pretendere dal Cliente qualsiasi altro importo al riguardo;
- (B) previa comunicazione al Fornitore con un preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario, RFI avrà facoltà, nel corso del Periodo di Fornitura, di conferire apposito mandato con rappresentanza ad un'impresa di vendita, in forza del quale detta impresa accetterà e preleverà in nome e per conto del Cliente, presso la PCE, la Quota

PPA somministrata dal Fornitore durante ogni Intervallo di Fornitura Rilevante.

- 4.1.3 Durante tutto il Periodo di Fornitura, il Cliente potrà comunicare al Fornitore, con un preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario, il nuovo codice identificativo del nuovo Conto Energia RFI sul quale dovrà intervenire la registrazione delle transazioni di acquisto della Quota PPA di volta in volta rilevante.
- 4.1.4 Il Cliente sarà tenuto ad accettare, direttamente o per il tramite di un terzo abilitato ad operare sulla PCE, la sola Quota PPA messa a disposizione dal Fornitore presso il Conto Energia RFI per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante, conformemente a quanto previsto dal Contratto, dal regolamento della PCE approvato da ARERA con Deliberazione 552/2024/R/eel del 17 dicembre 2024 (il “**Regolamento PCE**”) e, in generale, dalla Legge. Pertanto, il Cliente sarà l’unico e il solo responsabile nei confronti del Fornitore in relazione al corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi ad esso imposti ai sensi del Contratto a tal proposito e qualora il Cliente o il terzo abilitato ad operare sulla PCE non dovesse accettare la Quota PPA messa a disposizione dal Fornitore per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante dal Fornitore: (i) il Cliente sarà tenuto a corrispondere, quale unico rimedio a favore del Fornitore, il Prezzo Fisso Energia per la Quota PPA messa a disposizione dal Fornitore e non ritirata dal Cliente, a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile; e (ii) il Contratto rimarrà pienamente valido ed efficace tra le Parti.

5. **TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE GO**

- 5.1 Entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla Data di Sottoscrizione, RFI comunicherà al Fornitore il codice identificativo del conto di proprietà aperto presso il Registro Nazionale delle Garanzie di Origine di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 224 del 14 luglio 2023 ai fini del trasferimento delle GO (il “**Conto Proprietà RFI**”), restando inteso che per tutto il Periodo di Fornitura, il Cliente avrà la facoltà di comunicare, con un preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario, al Fornitore un nuovo Conto Proprietà RFI presso il quale dovranno essere consegnate le GO.
- 5.2 A partire dalla Data di Attivazione della Fornitura, il Fornitore provvederà a somministrare, libere da qualsivoglia onere, vincolo, gravame o rivendicazione di terzi, le GO relative ed associate alla Quota PPA trimestralmente consegnata dal Fornitore presso il Conto Energia RFI, secondo le seguenti tempistiche:
- 5.2.1 entro l’ultimo giorno di calendario del trimestre successivo a quello rilevante, per le GO relative alla Quota PPA somministrata durante il primo, il secondo e il terzo trimestre di ciascun anno solare del Periodo di Fornitura;
- 5.2.2 entro l’ultimo giorno di calendario del trimestre rilevante, per le GO relative alla Quota PPA somministrata dal Fornitore durante il quarto trimestre di ogni anno solare del Periodo di Fornitura.
- 5.3 Le GO saranno somministrate secondo le tempistiche di cui al Paragrafo 5.2 per il tramite della PB-GO o, laddove possibile, tramite l’emissione diretta delle stesse a favore

del Conto Proprietà RFI, restando inteso che il trasferimento tanto della proprietà quanto dei relativi rischi relativamente alle GO oggetto di somministrazione interverrà una volta avvenuto l'accreditamento delle stesse presso il Conto Proprietà RFI.

- 5.4 Il Fornitore sosterrà (dovendosi intendere ricompresi nel Prezzo Fisso offerto) tutti i costi e gli oneri maturati e dovuti in relazione all'emissione e al trasferimento e/o all'emissione diretta (laddove possibile) delle GO relative alla Quota PPA fino all'intervenuto accreditamento delle stesse presso il Conto Proprietà RFI, mentre, a fini di chiarezza, saranno a carico di RFI tutti i costi e gli oneri correlati alle GO oggetto del Contratto una volta intervenuto correttamente l'accreditamento delle stesse presso il Conto Proprietà RFI; pertanto, ogni costo ed onere a ciò associato è da intendersi già ricompreso nel Prezzo Fisso offerto dal Fornitore, senza che quest'ultimo possa pretendere dal Cliente qualsiasi altro importo al riguardo.
- 5.5 Il Fornitore potrà provvedere al trasferimento delle GO relative alla Quota PPA direttamente o per il tramite di un soggetto terzo a ciò abilitato, fermo restando che il Fornitore sarà l'unico e il solo responsabile nei confronti di RFI in relazione al corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di cui al Contratto.
- 5.6 Il Cliente sarà tenuto trimestralmente ad accettare, direttamente o per il tramite di un terzo abilitato ad operare sulla PB-GO, un volume di GO pari, ma non superiore, alla Quota PPA e messo a disposizione dal Fornitore presso il Conto Proprietà RFI conformemente a quanto previsto dal Contratto, dal regolamento della P-GO (il "**Regolamento P-GO**") e, in generale, dalla Legge. Pertanto, il Cliente sarà l'unico e il solo responsabile nei confronti del Fornitore in relazione al corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi ad esso imposti ai sensi del Contratto a tal proposito e qualora il Cliente o il terzo abilitato ad operare sulla PB-GO non dovesse accettare tutte le GO associate alla Quota PPA e messe a disposizione dal Fornitore per ogni trimestre: (i) il Cliente sarà tenuto a corrispondere, quale unico rimedio a favore del Fornitore, il Prezzo Fisso GO per le predette GO messe a disposizione dal Fornitore e non ritirate dal Cliente, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile; e (ii) il Contratto rimarrà pienamente valido ed efficace tra le Parti.

6. PENALI DA DEFICIT DI VOLUME

6.1 *Principi Generali*

6.1.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 55 delle CGC Gruppo FS:

- (A) alla fine di ogni mese a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura, le Parti effettueranno le dovute verifiche per tenere conto dell'eventuale scostamento negativo dei volumi di energia effettivamente consegnati presso il Conto Energia RFI ai sensi dell'Articolo 4 e la Quota PPA con riferimento ad ogni Intervallo di Fornitura Rilevante durante il mese di volta in volta rilevante; e
- (B) alla fine del secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno durante l'intero Periodo di Fornitura, le Parti effettueranno le dovute verifiche per tenere conto dell'eventuale scostamento negativo dei volumi di GO (espressi in MWh) effettivamente consegnati presso il Conto Proprietà RFI ai sensi dell'Articolo 5 e i MWh della Quota PPA con riferimento

ad ogni Intervallo di Fornitura Rilevante durante il trimestre di volta in volta rilevante.

6.1.2 Gli importi eventualmente determinati sulla base dei Paragrafi 6.2 e 6.3 andranno dedotti direttamente e *ratione materiae* dal Corrispettivo Energia e dal Corrispettivo GO rispettivamente esposti nella Fattura Energia e/o nella Fattura GO dal Fornitore.

6.2 ***Penale da Deficit di Volume Energetico***

6.2.1 Con riferimento ad ogni Intervallo di Fornitura Rilevante, nel caso in cui le Parti dovessero verificare un deficit di volumi di energia effettivamente consegnati presso il Conto Energia RFI rispetto alla Quota PPA in conformità al Paragrafo 6.1.1(A), il Fornitore sarà tenuto a versare al Cliente, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, un ammontare determinato, per ogni Intervallo di Fornitura Rilevante ove si è verificato detto deficit di volumi energetici consegnati, come il prodotto tra:

- (A) la differenza (se positiva) tra (i) la media dei valori del PUN Index GME relativa a tale Intervallo di Fornitura Rilevante e (ii) il P_{FIX} Energia; e
- (B) la differenza tra (i) la Quota PPA e (ii) i volumi di energia effettivamente consegnati presso il Conto Energia RFI, così come esposti nel Rapporto,

maggiorato di un importo pari ai costi e/o alle spese documentabili sostenute dal Cliente a causa del suddetto deficit di volumi

(la “**Penale da Deficit di Volume Energetico**”).

6.3 ***Penale da Deficit di Volume GO***

6.3.1 Con riferimento ad ogni trimestre rilevante, nel caso in cui le Parti dovessero verificare un deficit di volumi di GO effettivamente accreditati presso il Conto Proprietà RFI, il Fornitore sarà tenuto, a insindacabile discrezione del Cliente, a:

- (A) consegnare al Cliente, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, tante GO (equivalenti per caratteristiche a quelle dovute ai sensi del Contratto) quante quelle mancanti entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di consegna del Rapporto al Fornitore da parte del Cliente; o
- (B) versare al Cliente, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, un ammontare determinato come il prodotto tra:
 - (i) la differenza (se positiva) tra: (i) la media dei prezzi registrati sulla PB-GO con riferimento a GO aventi le medesime caratteristiche di quelle previste ai sensi del Contratto, emesse coerentemente con il periodo di somministrazione della Quota PPA durante il trimestre di volta in volta rilevante e in relazione alla tecnologia [eolica, solare e idroelettrica] / [[eolica] / [solare]] **[Nota: la prima opzione riguarda il Contratto riferito al Lotto baseload, mentre la seconda opzione è relativa al Contratto riferito ai Lotti**

profilo fisso eolico o solare] rilevante ai fini del Contratto, il tutto così come determinato dal GME, e (ii) il Prezzo Fisso GO; e

- (ii) il numero di GO mancanti (i.e. la differenza tra (i) i quantitativi di GO che avrebbero dovuto essere accreditati presso il Conto Proprietà RFI in conformità al Paragrafo 6.1.1(B) in relazione alla Quota PPA e (ii) i volumi di GO effettivamente accreditati presso il Conto Proprietà RFI),

maggiorato di un importo pari ai costi e/o alle spese documentabili sostenute dal Cliente a causa del suddetto deficit di volumi

(la “**Penale da Deficit di Volume GO**” e, congiuntamente con la Penale da Deficit di Volume Energetico, la “**Penale da Deficit di Volume**”).

- 6.4 Le Parti espressamente prendono atto e concordano che le Penali da Deficit di Volume sono ritenute congrue ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1384 del codice civile.

7. CORRISPETTIVI E ONERI

7.1 *Corrispettivi*

- 7.1.1 A fronte dell'intervenuta consegna della Quota PPA presso il Conto Energia RFI, il Cliente sarà tenuto a versare al Fornitore mensilmente, ai termini e alle condizioni di cui ai Paragrafi 8.1 e 8.2, il corrispettivo dovuto per la fornitura della Quota PPA, il quale sarà determinato sulla base della seguente moltiplicazione:

Prezzo Fisso Energia * Quota PPA mensile

sulla base del P_{FIX} Energia (espresso in Euro/MWh) per ogni MWh della Quota PPA effettivamente consegnata presso il Conto Energia RFI nel mese di riferimento (il “**Corrispettivo Energia**”).

- 7.1.2 A fronte dell'intervenuta consegna delle GO corrispondenti alla Quota PPA consegnata trimestralmente dal Fornitore al Cliente presso il Conto Proprietà RFI, il Cliente sarà tenuto a versare al Fornitore trimestralmente, ai termini e alle condizioni di cui ai Paragrafi 8.1 e 8.2, il corrispettivo dovuto per la fornitura delle GO associate alla Quota PPA, il quale sarà determinato sulla base della seguente moltiplicazione:

Prezzo Fisso GO * ogni GO relativa alla Quota PPA trimestrale

sulla base del P_{FIX} GO (espresso in Euro/MWh) per ogni GO effettivamente accreditata presso il Conto Proprietà RFI nel trimestre di riferimento (il “**Corrispettivo GO**”).

- 7.1.3 Al Contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2003, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

7.2 *Meccanismo di Aggiustamento del Corrispettivo*

- 7.2.1 Le Parti prendono reciprocamente atto che, in caso di applicabilità della Penale da Deficit di Volume con riferimento al mese o al trimestre di volta in volta

rilevante, l'importo esposto nelle Fatture dovrà essere corrispondentemente diminuito come segue:

- (A) con riferimento alla Fattura Energia, il Corrispettivo Energia dovrà essere diminuito euro per euro di un importo pari alla Penale da Deficit di Volume Energetico;
- (B) con riferimento alla Fattura GO, il Corrispettivo GO dovrà essere diminuito euro per euro di un importo pari alla Penale da Deficit di Volume GO, qualora nel Rapporto il Cliente abbia dichiarato di volersene avvalere.

7.3 **Tasse e Oneri**

- 7.3.1 Tutti i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore ai sensi del presente Articolo 7 sono determinati al netto dell'IVA e, pertanto, sugli stessi occorrerà applicare l'IVA *pro tempore* vigente.
- 7.3.2 Tutte le tasse e le imposte dovute per Legge sulle prestazioni oggetto del Contratto saranno addebitate alla Parte chiamata per Legge a risponderne.
- 7.3.3 Qualsiasi agevolazione fiscale o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare dovrà, qualora necessario, essere comunicata al Fornitore in termini ragionevoli per consentire allo stesso l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla Legge.
- 7.3.4 Il Cliente non parteciperà in alcun modo a sostenere qualsivoglia costo od onere conformemente a quanto previsto ai sensi dei Paragrafi 4.1.1(D) e 5.4, inclusi le imposte, le tasse, le addizionali, gli oneri passanti e non e/o gli altri costi previsti dalla normativa vigente in relazione alla produzione e vendita dell'energia elettrica, inclusi, a fini di chiarezza, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT), gli oneri relativi alla trasmissione, al trasporto, al dispacciamento, alla distribuzione e alla misura dell'energia elettrica, i costi inerenti alle perdite di rete, gli oneri ambientali e qualsiasi altro costo o tariffa a ciò relativa, ancorché introdotta successivamente dall'ARERA e/o dal gestore rete e/o da altra Autorità.

8. **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

8.1 **Modalità di emissione delle Fatture**

- 8.1.1 Entro 10 (dieci) giorni di calendario successivi alla fine del mese solare successivo al mese solare di riferimento, RFI preparerà e consegnerà al Fornitore apposito rapporto (ciascuno, un “**Rapporto**”) il quale:
 - (A) dovrà esporre i volumi effettivamente consegnati presso il Conto Energia RFI per [ogni] / [?][**Nota: la prima opzione sarà da scegliersi nel caso in cui l'Intervallo di Fornitura Rilevante non sia mensile, mentre la seconda opzione sarà da scegliersi nel caso in cui l'intervallo di Fornitura Rilevante sia mensile**]. Intervallo di Fornitura Rilevante (eventualmente facendo riferimento a quanto all'uopo comunicato dal soggetto terzo incaricato dal Cliente, in caso di esercizio da parte di quest'ultimo della facoltà di cui all'Articolo 4.1.2(B)) ed eventualmente specificare, per [ogni] /

[P]**[Nota: la prima opzione sarà da scegliersi nel caso in cui l'Intervallo di Fornitura Rilevante non sia mensile, mentre la seconda opzione sarà da scegliersi nel caso in cui l'intervallo di Fornitura Rilevante sia mensile]**Intervallo di Fornitura Rilevante, (i) il delta negativo tra la Quota PPA e i minor volumi di energia effettivamente consegnati presso il Conto Energia RFI, e (ii) la quantificazione della Penale da Deficit di Volume Energetico;

- (B) dovrà esporre, in caso il mese di riferimento sia l'ultimo mese del secondo, del terzo o del quarto trimestre di ogni anno, i volumi di GO effettivamente accreditate sul Conto Proprietà RFI con riferimento al trimestre di volta in volta rilevante ed eventualmente specificare (i) il delta negativo tra le GO corrispondenti alla Quota PPA e i minor volumi di GO effettivamente consegnati presso il Conto Proprietà RFI, e (ii) l'intenzione del Cliente di ricevere GO sostitutive o la Penale da Deficit di Volume GO, in conformità al Paragrafo 6.3.1, indicando la relativa quantificazione.

Al Rapporto verrà acclusa apposita comunicazione attestante la prestazione resa in favore del Cliente. Detta comunicazione varrà quale verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e conterrà l'indicazione dell'importo dovuto dal Cliente ai sensi del Contratto in relazione al quale è da intendersi autorizzata l'emissione delle Fatture da parte del Fornitore.

8.1.2 Entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di ricevimento del Rapporto da parte del Fornitore, quest'ultimo dovrà inviare elettronicamente al Cliente tramite il Sistema d'Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, anticipandole via posta elettronica certificata all'indirizzo del Cliente:

- (A) la fattura relativa ai volumi di energia effettivamente consegnati presso il Conto Energia RFI nel mese di riferimento (ciascuna, una "**Fattura Energia**"); e
- (B) la fattura relativa alla quantità di GO associate ai volumi di energia effettivamente consegnati presso il Conto Energia RFI e effettivamente accreditate presso il Conto Proprietà RFI durante il trimestre di riferimento (ciascuna, una "**Fattura GO**" e, congiuntamente con la Fattura Energia, le "**Fatture**").

Resta inteso che gli importi delle Fatture dovranno essere conformi a quanto indicato nella suddetta comunicazione acclusa al Rapporto.

8.2 ***Data di Pagamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari***

8.2.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D. Lgs 36/2023, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico a 30 (trenta) giorni da data emissione Fatture (a condizione che le stesse siano state emesse dal Fornitore in conformità al Paragrafo 8.1). Eventuali importi a credito del Cliente saranno oggetto di compensazione con le partite debitorie, salvo specifiche richieste da parte del Cliente.

- 8.2.2 Il Fornitore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sottoindicata, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salvo il Cliente da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [●], tenuto presso [●].
- 8.2.3 Le Fatture dovranno riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72”.
- 8.2.4 Ai sensi di Legge, le Fatture emesse dal Fornitore dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dando evidenza dei Dettagli Fatturazione Elettronica.
- 8.2.5 Tutte le Fatture emesse dal Fornitore in conformità al Contratto dovranno essere conservate in conformità alla Legge.
- 8.2.6 Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto al Cliente, almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della Data di Attivazione della Fornitura (e comunque entro e non oltre i termini previsti dal citato art. 3) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
- 8.2.7 In mancanza di comunicazione – fermi restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla ~~Legge~~ [Legge](#) e/o dal Contratto – il Cliente avrà diritto a risolvere il Contratto, stante la gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile.
- 8.2.8 I pagamenti previsti dal Contratto saranno effettuati dal Cliente a mezzo bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul suddetto conto corrente dedicato indicato dal Cliente, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza del Cliente da ogni responsabilità conseguente.
- 8.2.9 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG).
- 8.2.10 È obbligo del Fornitore comunicare per iscritto al Cliente ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del Paragrafo 8.2.56.
- 8.2.11 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
- 8.2.12 Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8.3 ***Ritardo nel Pagamento***

- 8.3.1 Il ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto dal Cliente al Fornitore o dal Fornitore al Cliente darà luogo ad interessi di mora, calcolati a partire dalla data di scadenza del relativo pagamento, ad un tasso calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2002, restando inteso che in caso di ritardo da parte del Cliente, quanto dovuto dallo stesso a favore del Fornitore a titolo di interessi

di mora sarà comprensivo anche del risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti dal Fornitore a causa del ritardo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1224 del codice civile.

8.4 ***Contestazione dei Pagamenti***

8.4.1 Se il Cliente dovesse contestare, in buona fede, un importo indicato in una Fattura, dovrà notificare al Fornitore l'importo contestato e le ragioni della contestazione. In tal caso le Parti si consulteranno prontamente e cercheranno di risolvere la contestazione non appena ragionevolmente possibile e, se non raggiungono un accordo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla notifica dell'avviso di contestazione da parte del Cliente, ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento successivo sottoporre la questione alla determinazione di un Esperto, in conformità al Paragrafo 23.2.

8.5 ***Compensazione***

8.5.1 Il Cliente potrà compensare qualsivoglia proprio debito nei confronti del Fornitore con qualsivoglia credito vantato dal Cliente verso il Fornitore conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 59 delle CGC Gruppo FS.

8.5.2 Il Fornitore avrà la facoltà di compensare qualsiasi proprio debito, liquido, esigibile e non contestato nei confronti del Cliente ai sensi del Contratto con qualsivoglia credito liquido, esigibile e non contestato vantato dal Fornitore verso il Cliente ai sensi del Contratto.

8.5.3 Il diritto di compensazione di cui al presente paragrafo non pregiudica e si aggiunge a qualsiasi altro diritto di cui la Parte sia in qualsiasi momento titolare.

9. **FORZA MAGGIORE**

9.1 L'impossibilità della Parte Interessata di fare fronte alle obbligazioni di cui al Contratto, dovuta esclusivamente ad un Evento di Forza Maggiore, non costituirà inadempimento al Contratto e non farà sorgere alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte. Pertanto, la Parte colpita dall'Evento di Forza Maggiore sarà sollevata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni e non risponderà nei confronti dell'altra (la quale sarà corrispondentemente sollevata per le corrispettive obbligazioni correlate a quelle di cui sopra della Parte Interessata) per il proprio inadempimento, integrale o parziale, ai sensi del Contratto, nella misura, e per la durata, in cui tale inadempimento sia dovuto esclusivamente al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore.

9.2 Qualora un Evento di Forza Maggiore causi l'impossibilità, seppur temporanea, per la Parte colpita, di adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, la Parte colpita ne darà comunicazione all'altra Parte non appena sia ragionevolmente possibile (e, in ogni caso, entro 72 (settantadue) ore), specificando la data di decorrenza e la durata prevista della impossibilità totale o parziale di adempiere e la natura dell'Evento di Forza Maggiore. In pendenza dell'Evento di Forza Maggiore debitamente comunicato ai sensi di quanto precede, il Contratto rimarrà in vigore tra le Parti e la Parte colpita dovrà riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione dell'Evento di Forza Maggiore, dandone relativa comunicazione all'altra Parte entro il termine di 72 (settantadue) ore.

- 9.3 In ogni caso, la Parte affetta dall'Evento di Forza Maggiore si adopererà al meglio al fine di ridurre le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore e le Parti sosterranno i rispettivi costi aggiuntivi e nessuna delle Parti sarà tenuta a pagare all'altra Parte i costi derivanti da tale Evento di Forza Maggiore.
- 9.4 Qualora l'impossibilità di adempiere totalmente o parzialmente alle obbligazioni previste dal Contratto a causa di un Evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo eccedente 6 (sei) mesi consecutivi, ciascuna Parte avrà, a sua esclusiva discrezione, diritto a dichiarare la cessazione anticipata del Contratto con preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 (sessanta) giorni di calendario, senza che alcunché sia dovuto all'altra Parte a fronte dell'esercizio di tale diritto salvo quanto eventualmente già maturato prima della cessazione del Contratto e della sospensione dello stesso ai sensi e per gli effetti del suddetto Evento di Forza Maggiore.

10. **MODIFICA NORMATIVA E RINEGOZIAZIONE**

- 10.1 In ossequio al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'articolo 9 D. Lgs. n. 36/2023, e, in ogni caso, conformemente all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023 con particolare riferimento al comma 1, lett. a), in caso di Modifica Normativa la Parte interessata informerà l'altra Parte di tale Modifica Normativa non appena ragionevolmente possibile dopo esserne venuta a conoscenza e le Parti si impegnano a:
- 10.1.1 concordare in buona fede, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui la Parte più diligente ha informato l'altra Parte della Modifica Normativa, le modifiche necessarie al Contratto in modo da porre le stesse nella medesima posizione in cui si sarebbero trovate se non si fosse verificata tale Modifica Normativa, ristabilendo lo stesso equilibrio complessivo di benefici, diritti, obblighi, costi, responsabilità e rischi previsto dal Contratto prima della Modifica Normativa di volta in volta rilevante; o, alternativamente,
- 10.1.2 deferire la questione all'Esperto, secondo i termini e le condizioni stabilite al Paragrafo 23.2, al fine di definire le suddette modifiche necessarie al Contratto.
- 10.2 Se le Parti non fossero in grado di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportarsi al Contratto entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui la Parte più diligente ha informato l'altra Parte della Modifica Normativa o qualora le Parti abbiano raggiunto un accordo sulle modifiche contrattuali necessarie ma non sia stato sottoscritto alcun contratto modificativo entro ulteriori 10 (dieci) giorni di calendario dal raggiungimento di detto accordo, ciascuna Parte potrà deferire la questione all'Esperto, secondo i termini e le condizioni stabilite al Paragrafo 23.2.

11. **RISOLUZIONE, CONDIZIONE RISOLUTIVA**

11.1 ***Risoluzione per Inadempimento***

- 11.1.1 Fatto salvo quanto previsto ai sensi del Paragrafo 11.2, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1454 del codice civile, qualora l'altra Parte violi i propri obblighi di cui al Contratto e tale violazione persista e non venga sanata entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui la Parte inadempiente abbia ricevuto la diffida ad adempiere.

11.2 ***Clausola Risolutiva Espressa***

11.2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, il Fornitore potrà risolvere con effetto immediato il Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC al Cliente al ricorrere di qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (A) mancato pagamento totale o parziale da parte del Cliente di tre fatture consecutive;
- (B) non veridicità di una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal ~~Fornitore~~ Cliente ai sensi dei Paragrafi 12.1(E), 12.1(F), 12.1(G);
- (C) violazione degli obblighi a carico del Cliente ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 19 nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

11.2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, il Cliente potrà risolvere il Contratto nei casi espressamente previsti dalle CGC Gruppo FS, dall'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e al ricorrere di qualsiasi delle seguenti circostanze, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC al Fornitore:

- (A) il Fornitore non consegna per un periodo di due anni consecutivi almeno il 30% (trentapercento) del Contingente Fabbisogni;
- (B) il Fornitore non consegna per un periodo di due anni consecutivi almeno il 30% (trentapercento) delle Garanzie di Origine associate al Contingente Fabbisogni;
- (C) non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai Paragrafi 13.1(E), 13.1(F), 13.1(G), 13.1(H), 13.1(I) e 13.1(J);
- (D) cessione del Contratto in violazione di quanto previsto ai sensi del Paragrafo 14.1 ("*Cessione del Contratto*");
- (E) mancata comunicazione preventiva al Cliente di operazioni societarie che comportino un Cambio di Controllo nella compagine societaria del Fornitore nei termini di cui all'Articolo 14;
- (F) ingresso nella compagine sociale del Fornitore di una Persona Blacklisted;
- (G) mancata consegna, invalidità e/o inefficacia dello Strumento di Garanzia del Fornitore di cui all'Articolo ~~1545~~, ovvero mancata ricostituzione qualora escusso e/o mancata sostituzione e/o rinnovo dello stesso fatto salvo nel caso in cui il Cliente-Fornitore abbia costituito il deposito ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 15.3;
- (H) violazione degli obblighi a carico del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 19 nell'ambito dell'esecuzione del Contratto;
- (I) violazione da parte del Fornitore della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del Paragrafo 8.2.12;

- (j) violazione da parte del Fornitore della disciplina del subappalto di cui al Paragrafo 14.3.

11.2.3 Il Contratto si risolverà, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, nel caso in cui una delle Parti (la “**Parte Rilevante**”) sia iscritta nel registro dei protesti e/o sia in presenza di indicatori di insolvenza ai sensi del Codice della Crisi, ovvero sia insolvente o sottoposta a fallimento, liquidazione, concordato preventivo o simili procedure pre-fallimentari o simil-fallimentari, o abbia presentato domanda di ammissione a procedure concorsuali, o tale domanda sia stata presentata o minacciata per iscritto da qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, imprese, associazioni, organizzazioni non costituite o altri enti o autorità (la “**Condizione Risolutiva**”). Resta inteso che: (i) la Parte non soggetta ad alcuna procedura concorsuale ai sensi di quanto precede (la “**Parte Non Rilevante**”) potrà rinunciare alla Condizione Risolutiva per iscritto entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal momento in cui ne è venuta a conoscenza e, pertanto, in tal caso il Contratto rimarrà pienamente valido ed efficace tra le Parti. Le Parti concordano che, qualora la Parte Non Rilevante decida di non rinunciare alla Condizione Risolutiva, alla scadenza del termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi per la relativa rinuncia, il Contratto dovrà intendersi risolto.

11.3 ***Determinazione della Penale per Inadempimento e Risoluzione del Contratto***

11.3.1 In caso il Contratto venga risolto per inadempimento, quale unico rimedio, la Parte non inadempiente avrà diritto di ricevere dalla Parte inadempiente il pagamento di una penale (la “**Penale per Inadempimento**”), calcolata come segue:

- (A) se la Parte inadempiente è il Fornitore, quest'ultimo dovrà pagare al Cliente un importo pari alla somma (se positiva) dei seguenti ammontari:

- (i) un importo (se positivo), determinato dal Cliente, pari alla differenza tra:

- il prodotto tra (A) i quantitativi di energia determinati sulla base dei volumi di cui al Profilo di Produzione sottesi al Contratto che il Fornitore avrebbe dovuto consegnare al Cliente a partire dalla data di cessazione anticipata del Contratto e fino al termine del Periodo di Fornitura (d'ora in poi i “**Quantitativi di Energia Non Consegnati**”) e (B) il prezzo medio:

- a) **[Nota: da applicare con riferimento esclusivamente ai Lotti 4 e 5 (profili baseload)]**[dei prodotti “forward settlement” annui “baseload” pubblicati nella pagina “Italian Power Futures” sulla piattaforma European Energy Exchange (EEX) nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di risoluzione del Contratto e applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura;]

- b) **[Nota: da applicare con riferimento esclusivamente ai Lotti 4 e 2-3 (profili eolici)]**[calcolato prendendo a riferimento gli scenari di mercato “mid/central capture” (o formulazioni analoghe/equivalenti) relativi alla tecnologia eolica, predisposti da Baringa, Afry e Aurora e rilevati nell’ultima pubblicazione disponibile, applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura;]
- c) **[Nota: da applicare con riferimento esclusivamente al Lotto 1 (profilo fotovoltaico)]**[calcolato prendendo a riferimento gli scenari di mercato “mid/central capture” (o formulazioni analoghe/equivalenti) relativi alla tecnologia fotovoltaica, predisposti da Baringa, Afry e Aurora e rilevati nell’ultima pubblicazione disponibile, applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura;] e

- il prodotto tra (A) i Quantitativi di Energia Non Consegnati e (B) il Prezzo Fisso Energia;

più

- (ii) un importo (se positivo), determinato dal Cliente, pari alla differenza tra:

- il prodotto tra (A) i quantitativi di GO determinati sulla base dei volumi di cui al Profilo di Produzione sottesi al Contratto che il Fornitore avrebbe dovuto consegnare al Cliente a partire dalla data di cessazione anticipata del Contratto e fino al termine del Periodo di Fornitura (d’ora in poi i “**Quantitativi di GO Non Consegnati**”) e (B) il prezzo medio di tre offerte ricevute da RFI da tre Operatori Qualificati inerenti alla vendita dei Quantitativi di GO Non Consegnati con caratteristiche simili a quelle previste per le GO fornite ai sensi del Contratto per una durata pari al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura; e
- il prodotto tra (A) i Quantitativi GO Non Consegnati e (B) il Prezzo Fisso GO;

più

- (iii) qualsiasi spesa (ivi incluse le spese legali), costo (al netto di eventuali guadagni o benefici) e perdita ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati da RFI al fine di risolvere il Contratto,

liquidare, ottenere e/o ristabilire la medesima posizione ovvero ottenere uno o più contratti sostitutivi;

(B) se la Parte inadempiente è il Cliente, quest'ultimo dovrà pagare al Fornitore un importo pari alla somma (se positiva) dei seguenti ammontari:

(i) un importo (se positivo), determinato dal Fornitore, pari alla differenza tra:

- il prodotto tra (A) i Quantitativi di Energia Non Consegnati e (B) il Prezzo Fisso Energia; e
- il prodotto tra (A) i Quantitativi di Energia Non Consegnati e (B) il prezzo medio:

a) **[Nota: da applicare con riferimento esclusivamente ai Lotti 4 e 5 (profili baseload)]**[dei prodotti “forward settlement” annui “baseload” pubblicati nella pagina “Italian Power Futures” sulla piattaforma European Energy Exchange (EEX) nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di risoluzione del Contratto e applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura;]

b) **[Nota: da applicare con riferimento esclusivamente ai Lotti 4 2 e 2-3 (profili eolici)]**[calcolato prendendo a riferimento gli scenari di mercato “mid/central capture” (o formulazioni analoghe/equivalenti) relativi alla tecnologia eolica, predisposti da Baringa, Afry e Aurora e rilevati nell'ultima pubblicazione disponibile, applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura;]

c) **[Nota: da applicare con riferimento esclusivamente al Lotto 3 1 (profilo fotovoltaico)]**[calcolato prendendo a riferimento gli scenari di mercato “mid/central capture” (o formulazioni analoghe/equivalenti) relativi alla tecnologia fotovoltaica, predisposti da Baringa, Afry e Aurora e rilevati nell'ultima pubblicazione disponibile, applicabili rispetto al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura;]

più

(ii) un importo (se positivo), determinato dal Fornitore, pari alla differenza tra:

- il prodotto tra (A) i Quantitativi GO Non Consegnati e (B) il Prezzo Fisso GO; e
- il prodotto tra (A) i Quantitativi di GO Non Consegnati e (B) il prezzo medio di tre offerte ricevute dal Fornitore da tre Operatori Qualificati inerenti all'acquisto dei Quantitativi di GO Non Consegnati con caratteristiche simili a quelle previste per le GO fornite ai sensi del Contratto per una durata pari al periodo decorrente dalla data di risoluzione anticipata del Contratto fino al termine del Periodo di Fornitura; e

più

- (iii) qualsiasi spesa (ivi incluse le spese legali), costo (al netto di eventuali guadagni o benefici) e perdita ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati dal Fornitore al fine di risolvere il Contratto, liquidare, ottenere e/o ristabilire la medesima posizione ovvero ottenere uno o più contratti sostitutivi.

11.3.2 A meri fini di maggior chiarezza, le Parti si danno atto che la Penale per Inadempimento dovrà essere corrisposta solamente qualora, per effetto del calcolo di cui sopra, risulti dovuta in favore della Parte adempiente. Resta inteso che qualora, per effetto del calcolo di cui sopra, risultasse dovuto un ammontare in favore della Parte inadempiente, nulla sarà versato dalla Parte adempiente a titolo di Penale per Inadempimento.

11.3.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Paragrafi, l'importo della Penale per Inadempimento sarà calcolato alla data di risoluzione del Contratto ovvero, qualora tale data non sia ragionevolmente applicabile, alla data successiva più prossima alla data di risoluzione del Contratto, senza alcun obbligo in capo alla Parte non inadempiente di dover concludere alcuna operazione sostitutiva.

11.3.4 Il pagamento della Penale per Inadempimento, unitamente alla facoltà di risolvere il Contratto, costituisce l'unico rimedio esperibile in caso di inadempimento del Contratto per qualsivoglia ragione, fermo restando (i) il tempestivo saldo delle fatture arretrate già emesse e quelle relative al periodo in cui il Contratto era ancora in essere e (ii) quanto previsto all'Articolo 6.

11.3.5 Le Parti espressamente prendono atto e concordano che le Penali per Inadempimento sono ritenute congrua ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1384 del codice civile.

12. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CLIENTE

12.1 Il Cliente dichiara al Fornitore che:

- (A) è una società per azioni debitamente organizzata e validamente esistente ai sensi della legge della Repubblica Italiana e dispone di tutti i diritti e i poteri necessari per eseguire il Contratto conformemente ai termini e alle condizioni e le disposizioni ivi previste;
- (B) non si trova in una situazione di cui agli articoli 2446, 2447 o 2482-*bis*, 2482-*ter* del codice civile, in situazione di crisi d'impresa o insolvenza

o squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario né comunque di difficoltà economica;

- (C) il Contratto costituisce un fascio di obbligazioni valide, legali e vincolanti per il Cliente, applicabili in conformità ai propri relativi termini e condizioni, salvo che la loro applicabilità possa essere limitata dalla Legge;
- (D) di avere la capacità di sottoscrivere il Contratto e di assumere tutte le obbligazioni ivi previste, e di avere ottenuto da parte dei propri organi societari tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il Contratto ed assumere le obbligazioni ivi previste;
- (E) che la sottoscrizione del Contratto e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste non costituisce (né è suscettibile di costituire) violazione di altri accordi e impegni contrattuali assunti dal ~~Fornitore-Cliente~~, né viola alcuna decisione e/o ordine di alcuna Autorità;
- (F) di non essere coinvolto in azioni, cause o procedimenti pendenti o, per quanto a conoscenza del Cliente, minacciati, nei propri confronti o che lo riguardano, dinanzi a qualsiasi tribunale o ente amministrativo o tribunale arbitrale che potrebbero influire negativamente in maniera significativa sulla capacità del Cliente di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto;
- (G) che non si è verificato alcun evento che, anche con preavviso e/o decorso del tempo, costituirebbe un inadempimento ai sensi del Contratto.

12.2 Il Cliente si impegna a mantenere le dichiarazioni di cui sopra veritiere e corrette per tutta la durata del Contratto.

13. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FORNITORE

13.1 Alla Data di Sottoscrizione, il Fornitore dichiara al Cliente che:

- (A) è una [società a responsabilità limitata] / [società per azioni] debitamente organizzata e validamente esistente ai sensi della legge della Repubblica Italiana e dispone di tutti i diritti e i poteri necessari per eseguire il Contratto conformemente ai termini e alle condizioni e le disposizioni ivi previste;
- (B) non si trova in una situazione di cui agli articoli 2446, 2447 o 2482-*bis*, 2482-*ter* del codice civile, in situazione di crisi d'impresa o insolvenza o squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario né comunque di difficoltà economica;
- (C) il Contratto costituisce un fascio di obbligazioni valide, legali e vincolanti per il Fornitore, applicabili in conformità ai propri relativi termini e condizioni, salvo che la loro applicabilità possa essere limitata dalla Legge;
- (D) di avere la capacità di sottoscrivere il Contratto e di assumere tutte le obbligazioni ivi previste, e di avere ottenuto da parte dei propri organi

societari tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il Contratto ed assumere le obbligazioni ivi previste;

- (E) che la sottoscrizione del Contratto e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste non costituisce (né è suscettibile di costituire) violazione di altri accordi e impegni contrattuali assunti dal Fornitore, né viola alcuna decisione e/o ordine di alcuna Autorità;
- (F) di non essere coinvolto in azioni, cause o procedimenti pendenti o, per quanto a conoscenza del Fornitore, minacciati, nei propri confronti o che lo riguardano, dinanzi a qualsiasi tribunale o ente amministrativo o tribunale arbitrale che potrebbero influire negativamente in maniera significativa sulla capacità del Fornitore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto;
- (G) che non si è verificato alcun evento che, anche con preavviso e/o decorso del tempo, costituirebbe un inadempimento ai sensi del Contratto;
- (H) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- (I) non ha corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- (J) non ha versato ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa la sottoscrizione, l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né ha compiuto azioni comunque volte agli stessi fini.

13.2 Il Fornitore si impegna a mantenere le dichiarazioni di cui sopra veritiere e corrette per tutta la durata del Contratto.

14. **CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – CAMBIO DI CONTROLLO – SUBAPPALTO**

14.1 *Cessione del Contratto e dei Crediti*

14.1.1 Conformemente a quanto previsto dalle CGC Gruppo FS, nessuna delle Parti potrà cedere, a pena di nullità, in alcun caso, né direttamente, né indirettamente, mediante cessione, il Contratto a terzi. Resta fermo quanto previsto (i) per il Cliente, dal codice civile in merito alla successione nei contratti per effetto di operazioni di cessione o di affitto di azienda (o ramo di azienda), nonché di scissione societaria, e (ii) per il Fornitore, dal Paragrafo 14.1.2. Il Cliente prende atto e accetta sin d'ora la facoltà del Fornitore di poter liberamente cedere (anche in garanzia) tutti o parte dei crediti derivanti dal Contratto a terzi così come di costituirli in pegno, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2003 e dall'articolo 7 delle CGC Gruppo FS.

14.1.2 Fermo restando il divieto di cui al Paragrafo 14.1.1, le operazioni di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione

che dovessero coinvolgere il Fornitore hanno effetto nei riguardi del Cliente soltanto nell'ipotesi in cui l'avente causa, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione, abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di "idoneità morale" di cui al Contratto e alle CGC Gruppo FS nonché dei requisiti di natura tecnico organizzativa tali da permettere all'avente causa del Fornitore di eseguire correttamente il Contratto. Entro 90 (novanta) giorni di calendario successivi alla comunicazione da parte del Fornitore, il ~~Committente~~ Cliente potrà opporsi al subentro dell'avente causa, qualora accerti l'inesistenza dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

14.2 **Cambio di Controllo**

14.2.1 Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 14.1.2, qualora si verifichi un Cambio di Controllo in relazione al Fornitore:

- (A) se il Cambio di Controllo comporta l'ingresso nella compagine sociale di soggetti terzi diversi dagli attuali soci del Fornitore (e/o di società a questi collegati o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), il Fornitore avrà l'obbligo di informare il Cliente preventivamente, e in ogni caso almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data prevista dell'operazione che determinerà il Cambio di Controllo, fatta eccezione per il caso in cui i soggetti terzi siano società di investimento o fondi di investimento (in tal caso troverà applicazione quanto previsto dalla successiva lettera (B));
- (B) se il Cambio di Controllo non determina l'ingresso nella compagine sociale di soggetti diversi dagli attuali soci del Fornitore (e/o di società a questi collegati o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), il Fornitore si obbliga a comunicare al Cliente l'avvenuto Cambio di Controllo non appena possibile.

14.2.2 Resta inteso che il Fornitore farà in modo, per quanto di propria competenza, che non si verifichi alcuna variazione del proprio assetto proprietario che possa determinare l'ingresso nella sua compagine sociale di una Persona Blacklisted, fatto salvo quanto previsto ai sensi del Paragrafo 11.2.2 a tal proposito.

14.3 **Subappalto**

14.3.1 Considerata la peculiare natura del Contratto (fornitura al Cliente di Energia Verde su base pluriennale a Prezzo Fisso) e delle connesse esigenze di stabilità ed immodificabilità, per tutto il Periodo di Fornitura, dei termini e condizioni ivi previsti, nonché dell'esigenza che le prestazioni poste a carico del Fornitore (ivi incluse quelle di cui ai paragrafi 3.2.1(A) e 3.2.1(B) del Contratto) siano rese esclusivamente dal soggetto selezionato in fase di gara in ragione del possesso di specifici requisiti, il subappalto è ammesso in relazione alle sole prestazioni ancillari di cui al Paragrafo 14.3.2.

14.3.2 Il Fornitore potrà riservarsi, in sede di offerta, di affidare in subappalto l'esecuzione una o più delle prestazioni ancillari previste dai seguenti Paragrafi del Contratto: (i) 4.1.1(B) (operatività su PCE, ai termini ivi previsti), (ii) 5.5

(operatività su PB-GO, ai termini ivi previsti), (iii) 18.2 (gestione del Call Center, ai termini ivi previsti). Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

14.3.3 [Per finalità di chiarezza, l'acquisizione da parte del Fornitore della disponibilità (nei termini indicati ai Paragrafi 3.2.2(A) e 3.2.3(A) del Contratto) dei volumi di produzione elettrica derivanti da Impianti (e/o Impianti Sostitutivi) non di piena proprietà dello stesso non costituisce subappalto, trattandosi di modalità di esecuzione, da parte del Fornitore, delle prestazioni principali del Contratto per le quali lo stesso è direttamente ed esclusivamente responsabile ai sensi di Legge e di Contratto.][Nota: da prevedersi solo nel caso di Contratto riferito ai Lotti profilo fisso eolico o solare]

15. STRUMENTO DI GARANZIA DEL FORNITORE

15.1 Alla Data di Sottoscrizione, conformemente all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, il Fornitore consegnerà al Cliente una garanzia bancaria o assicurativa che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di RFI, emessa da un primario istituto di credito/assicurativo (lo “**Strumento di Garanzia del Fornitore**”).

15.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo Strumento di Garanzia del Fornitore:

15.2.1 dovrà garantire il corretto e puntuale adempimento di tutte (e ciascuna del)le obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del Contratto, incluso l'eventuale pagamento della Penale per Inadempimento, per un importo pari al 10% del valore complessivo della fornitura residua oggetto del Contratto e, pertanto, inizialmente pari a Euro [●][Nota: da compilare a seconda del Lotto Rilevante aggiudicato] (l'“**Importo Garantito**”), restando inteso che l'Importo Garantito sarà ridotto al decorrere di ogni anno solare del Periodo di Fornitura di un importo pari all'80% del valore annuo dello stesso (in modo che, a fini di chiarezza, l'Importo Garantito risulti sempre di volta in volta non inferiore al 10% del valore complessivo della fornitura residua oggetto del Contratto). Non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 117, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 36/2023 che debbono qui intendersi derogate per patto espresso tra le Parti;

15.2.2 dovrà restare pienamente valido ed efficace sino all'ultimo giorno del secondo mese successivo alla perdita di efficacia (per qualsiasi ragione) del Contratto e, qualora, nel corso del Periodo di Fornitura, esso fosse in tutto o in parte escusso, il Fornitore sarà tenuto a ricostituirlo sino al raggiungimento dell'Importo Garantito di volta in volta rilevante entro 7 (sette) giorni di calendario dall'escussione, così da assicurare al Cliente la disponibilità di uno Strumento di Garanzia del Fornitore conforme a quanto previsto ai sensi del Paragrafo 15.2.1.

15.3 Qualora lo Strumento di Garanzia del Fornitore abbia una validità inferiore a quella prevista dal Paragrafo 15.2.2, il Fornitore sarà tenuto a consegnare al Cliente un nuovo Strumento di Garanzia del Fornitore entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di scadenza del precedente Strumento di Garanzia del Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore non provveda a fornire al Cliente un nuovo Strumento di Garanzia del

Fornitore, il Cliente avrà il diritto di escutere lo Strumento di Garanzia del Fornitore fino all'Importo Garantito trattenendo detto importo sotto forma di deposito a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni a carico del Fornitore ai sensi del Contratto, fatto in ogni caso salvo il rimedio di cui al Paragrafo 11.2.2(G).

16. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

- 16.1 Nessuna previsione del Contratto potrà limitare o escludere la responsabilità delle Parti per dolo o colpa grave o per qualsiasi diversa ipotesi di responsabilità che non può essere esclusa o limitata per Legge.
- 16.2 Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per il risarcimento del lucro cessante e di qualsiasi danno indiretto o conseguente derivante dal Contratto, inclusi danni reputazionali e d'immagine, perdita di profitto o di vendite, perdita di affari, interruzione di contratti, perdita di opportunità, perdita d'avviamento o qualunque altra perdita indiretta, fatto salvo il caso di dolo e colpa grave e fatto salvo ove diversamente previsto nel Contratto.
- 16.3 Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 16.2, la responsabilità delle Parti per i danni connessi all'esecuzione e/o dall'inadempimento alle obbligazioni di cui al Contratto è limitata ai soli danni che siano diretta ed immediata conseguenza dell'inadempimento medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1223 del codice civile.
- 16.4 Ciascuna Parte avrà l'obbligo di mitigare le proprie perdite e qualsiasi richiesta di indennizzo ai sensi del Contratto.

17. **RECESSO**

Per tutta la durata del Contratto, nessuna Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto.

18. **COMUNICAZIONI**

- 18.1 Tutte le comunicazioni fra il Fornitore ed il Cliente previste nel Contratto dovranno essere effettuate per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via e-mail o via PEC ed essere indirizzate ai seguenti indirizzi, o a quelli che venissero successivamente indicati dalle Parti:

Per il Fornitore:

[denominazione]

Via [•], n. [•] – [cap] – [città] ([provincia])

e-mail: [•]

Tel: [•]

PEC: [•]

Per il Cliente:

[denominazione]

Via [•], n. [•] – [cap] – [città] ([provincia])

e-mail: [•]

Tel: [•]

PEC: [•]

18.2 Il Fornitore deve altresì mettere a disposizione di RFI, dalla Data di Attivazione della Fornitura, un numero di Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica, inclusi:

18.2.1 richieste di chiarimento sull'attivazione della fornitura;

18.2.2 richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

18.3 Il Fornitore deve infine mettere a disposizione del Cliente, dalla Data di Attivazione della Fornitura, un account dedicato che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell'ambito del Contratto.

18.4 Resta inteso che per tutto quanto previsto dal presente Articolo 18 nulla sarà dovuto, ad alcun titolo dal Cliente al Fornitore, essendo i relativi costi ed oneri già ricompresi nel Prezzo Fisso offerto dal Fornitore, senza che quest'ultimo possa pretendere dal Cliente qualsiasi altro importo al riguardo.

19. **CLAUSOLA DI INTEGRITÀ**

19.1 Le Parti si danno atto che ciascuna di esse ha adottato principi etici e regole di condotta rilevanti ai fini della prevenzione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. (il “**Decreto 231**”) sostanzialmente equivalenti.

19.2 Il Fornitore attesta di aver preso visione:

19.2.1 del Codice Etico;

19.2.2 del Modello 231; e

19.2.3 della Policy Anticorruzione,

dichiara di ben conoscerne le previsioni e i contenuti, e si impegna a rispettarli in ogni loro parte durante tutta la durata del Contratto.

19.3 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, le Parti dichiarano altresì:

19.3.1 di essere a conoscenza e di rispettare le normative anti-corrruzione applicabili nonché tutte le leggi e i regolamenti nazionali, sovranazionali, regionali, provinciali, statali, comunali o locali applicabili e la normativa anticorruzione in generale che vietano l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro o comunque il traffico di proventi di reato o la corruzione di funzionari governativi o altri soggetti e l'offerta agli stessi di gratifiche illecite, pagamenti incentivanti o altri benefici;

19.3.2 di aver impartito e attuato disposizioni nei confronti dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti e controparti in genere finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti ivi sanzionati, ivi incluso i reati sanzionati dal Decreto 231, e si obbligano a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del Contratto;

- 19.3.3 di non aver mai, né direttamente né indirettamente, offerto e/o pagato e/o autorizzato ad offrire e/o a pagare somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali e/o ad incaricati di pubblico servizio nel tentativo di influenzare un funzionario pubblico o qualsiasi altra persona affinché la stessa impropriamente ottenga un vantaggio economico o altre utilità, e, non ha accettato e non accetterà in futuro, tali pagamenti e/o agirà in violazione le leggi anticorruzione di cui al precedente paragrafo (i);
- 19.3.4 di aver mantenuto e che manterranno adeguate politiche e procedure scritte per conformarsi alla normativa in materia di anticorruzione di volta in volta vigente;
- 19.3.5 di conservare e che conserverà fatture, resoconti, dichiarazioni, libri e altri documenti in modo veritiero, accurato e completo in conformità a quanto previsto dalla Legge e per il periodo ivi previsto; e
- 19.3.6 che i pagamenti di cui al Contratto saranno eseguiti esclusivamente tra le Parti (e non per il tramite di altre società del gruppo e/o di terzi), salvo previo consenso scritto dell'altra Parte.
- 19.4 Ciascuna Parte si impegna a dare notizia immediata all'altra qualora, nell'esecuzione del Contratto, venga a conoscenza di eventuali comportamenti non conformi con quanto previsto ai sensi del presente Articolo, posti in essere da e/o nei confronti di dipendenti dell'altra Parte e/o di altre società del gruppo cui la Parte appartiene, dipendenti della stessa Parte, consulenti, collaboratori, subappaltatori, agenti o qualsivoglia altro soggetto coinvolto nell'esecuzione del Contratto.
- 19.5 Nel caso in cui, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, siano riscontrate condotte illecite che coinvolgano una Parte, quest'ultima si attiverà sollecitamente per rimuovere le cause che hanno determinato tale condotta, ponendo in atto tutte le azioni necessarie per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti interni ad essa applicabili, tenendone adeguatamente informata l'altra Parte. Finché non saranno rimosse tutte le cause sottostanti la condotta illecita, la Parte non coinvolta nel comportamento non conforme alla norma avrà diritto di sospendere, in tutto o in parte, a seconda delle circostanze, l'esecuzione del Contratto, nel rispetto di principi di buona fede e ragionevolezza, fermo restando il diritto alla risoluzione del Contratto di cui all'Articolo 11.
- 19.6 Resta inteso che nessuna previsione di cui al Contratto potrà imporre ad una Parte di agire in violazione delle leggi anticorruzione ad essa applicabili.

20. **INFORMATIVA PRIVACY**

- 20.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.
- 20.2 Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

- 20.3 Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o terze parti delle società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le terze parti viene assolto da Ferservizi mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.ferservizi.it e dal Fornitore mediante [●]**[Nota: chiedere al Fornitore di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]**.
- 20.4 L'obbligo di informativa è inoltre assolto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Titolare del trattamento, mediante pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale.
- 20.5 Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o terze parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

21. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- 21.1 Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'Articolo 20 e in caso di adempimento di obblighi di Legge, le Parti si obbligano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 delle CGC Gruppo FS, a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini del Contratto e sull'esecuzione del Contratto, salvo preventivo consenso scritto dall'altra Parte. Inoltre, le Parti si impegnano ad astenersi dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione al Contratto.
- 21.2 Peraltro, gli impegni di cui al presente Articolo 21 non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
- (A) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato ed a lui liberamente disponibili;
 - (B) informazioni e conoscenze che siano in dominio pubblico senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi qui stabiliti;
 - (C) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
 - (D) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico, regolamenti di mercati o sedi di negoziazione in cui sono scambiati strumenti finanziari emessi da una Parte ovvero disposizioni di Autorità, entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.
- 21.3 Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 21.1, ciascuna Parte si obbliga a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull'esistenza del Contratto, dei suoi termini e di ogni informazione inerente alla sua negoziazione ed esecuzione e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui sia venuta a conoscenza in relazione al Contratto.
- 21.4 Resta peraltro inteso che l'obbligo di riservatezza di cui al Paragrafo 21.3 sarà vincolante tra le Parti per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua

conclusione, fintantoché le informazioni di cui le Parti dispongano siano divenute di dominio pubblico.

- 21.5 Il Fornitore prende atto e accetta che il Cliente, per l'intero Periodo di Fornitura e per i successivi 5 (cinque) anni, potrà citare l'Impianto/gli Impianti associandoli al nome del Cliente (e/o di sue Affiliate) nei propri materiali e documenti informativi, commerciali e/o in altre comunicazioni, incluse quelle relative alla sostenibilità e *compliance* ambientale.

22. **SEGNALAZIONE DEI CONTRATTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REMIT**

- 22.1 Le Parti dichiarano di conoscere la normativa di cui al Regolamento UE 1227/2011 s.m.i., concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT) ed il successivo Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 (i predetti Regolamenti UE, congiuntamente, la "**Normativa REMIT**"). Le Parti, inoltre, sono consapevoli degli obblighi che la Normativa REMIT pone in capo agli operatori di mercato nel settore del gas e dell'energia elettrica (gli "**Obblighi di Reportistica**") e che il Contratto potrebbe essere soggetto agli Obblighi di Reportistica.
- 22.2 In tale contesto, le Parti riconoscono che: (i) il Fornitore dovrà svolgere tutte le attività previste dalla Normativa REMIT e sarà responsabile degli Obblighi di Reportistica per conto di RFI e per proprio conto; e (ii) le Parti dovranno iscriversi al registro nazionale gestito da ARERA con Deliberazione n. 86/2015/E/com.
- 22.3 Il Cliente si impegna altresì, qualora il Contratto sia soggetto agli Obblighi di Reportistica, a fornire al Fornitore tutti i dati necessari all'adempimento della Normativa REMIT e degli Obblighi di Reportistica.

23. **LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 23.1 L'interpretazione, la validità e l'esecuzione del Contratto saranno interamente regolate dalla Legge della Repubblica Italiana e, fermo restando l'obbligo di esperire gli eventuali tentativi di conciliazione previsti dalla regolamentazione applicabile, la risoluzione delle controversie relative all'esistenza, all'interpretazione e alla validità ed esecuzione del Contratto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.
- 23.2 Ogni qualvolta la risoluzione di una controversia o di una questione debba essere deferita a un esperto ai sensi del Contratto oppure qualora le Parti intendano, conformemente a quanto previsto dalla Legge, prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto, le Parti si incontreranno prontamente e si adopereranno in buona fede al fine di nominare di comune accordo un collegio consultivo tecnico (CCT) formato da tre membri (l'"**Esperto**" o il "**CCT**") imparziali ed indipendenti, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del Contratto. Resta comunque inteso che, anche a prescindere dall'accordo delle Parti, la costituzione del CCT è obbligatoria a seguito di istanza presentata anche solo da una di esse. Le modalità di nomina e di operatività del CCT sono indicate nelle Procedure CCT.

24. **REGISTRAZIONE**

24.1 Il Contratto prevede corrispettivi soggetti ad IVA e pertanto, in caso d'uso, è da registrare con tassa fissa, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, restando inteso che sono a carico del Fornitore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, relative alla formalizzazione del Contratto, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle Parti in corso di esecuzione, ai documenti e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

25. **VARIE**

25.1 Le Parti prendono atto ed espressamente (i) riconoscono che il Contratto è un contratto aleatorio ed (ii) escludono l'applicabilità sia dell'articolo 1664 del codice civile, sia della disciplina in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1467 e 1469 del codice civile.

25.2 Per quanto non espressamente previsto ai sensi del Contratto (che, qualora in contrasto con le CGC Gruppo FS, si considera a tal proposito derogatorio), si rimanda alle previsioni di volta in volta rilevanti di cui alle CGC Gruppo FS.

25.3 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorso tra le Parti sulla materia qui regolata.

25.4 Qualsiasi ritardo od omissione di una Parte nel far valere i diritti ad essa derivanti dal Contratto non potrà in alcun caso considerarsi quale rinuncia a far valere tali diritti in tempo successivo.

25.5 Fatto salvo quanto previsto ai sensi della Legge (incluso il D. Lgs. 36/2023 s.m.i.) e dall'articolo 14 delle CGC Gruppo FS, qualsiasi modificazione o integrazione del Contratto deve risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti, salvo ove diversamente previsto nel Contratto.

25.6 Le Parti concordano espressamente che l'invalidità o illegittimità di una qualsivoglia clausola del Contratto non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora, in caso ricorra tale eventualità, ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno al Contratto, così da conformarsi alle norme imperative di Legge.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver letto, di avere preso precisa cognizione e di approvare espressamente le previsioni di cui al Contratto (e, quanto al Fornitore, di cui alle CGC Gruppo FS) potenzialmente qualificabili come "vessatorie".

ALLEGATO 1
PROFILO DI PRODUZIONE

Nota: *Lotto +1 – Profilo di Produzione solare*

Ogni data point indica la Quota PPA rilevante per il singolo Intervallo di Fornitura Rilevante (oraria per ogni mese di ogni anno) espressa in MWh, restando inteso che tali volumi garantiscono complessivamente che il Fornitore somministri a RFI in PCE annualmente un volume di Energia Verde e di GO pari al Contingente Fabbisogni.

Dalle	Alle	um	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
00:00:00	01:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01:00:00	02:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02:00:00	03:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03:00:00	04:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04:00:00	05:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05:00:00	06:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06:00:00	07:00:00	MWh	0,0	0,1	8,8	4,4	22,6	35,4	24,7	7,7	0,7	0,4	0,6	0,0
07:00:00	08:00:00	MWh	4,3	23,4	91,3	69,5	116,0	141,5	129,0	91,3	40,7	19,0	31,7	6,0
08:00:00	09:00:00	MWh	61,7	133,1	237,4	224,7	255,2	290,3	296,2	267,9	184,1	121,8	139,3	67,2
09:00:00	10:00:00	MWh	167,8	262,1	355,2	380,0	380,1	415,4	438,3	429,9	343,2	263,0	256,6	170,7
10:00:00	11:00:00	MWh	250,1	345,1	429,7	485,6	472,4	512,4	544,4	544,0	453,5	363,7	331,3	248,2
11:00:00	12:00:00	MWh	287,7	387,7	473,6	555,9	536,3	580,9	615,7	614,9	522,0	431,3	363,2	289,6
12:00:00	13:00:00	MWh	296,1	400,7	487,1	590,3	569,9	616,6	653,5	649,9	555,4	460,6	361,5	293,4
13:00:00	14:00:00	MWh	277,9	384,4	470,0	587,3	567,3	613,6	659,7	649,7	550,6	453,1	320,2	259,4
14:00:00	15:00:00	MWh	225,5	333,3	421,7	561,7	537,0	583,4	632,7	617,0	513,4	407,4	236,5	182,0
15:00:00	16:00:00	MWh	125,8	239,8	338,3	509,6	480,9	523,5	574,4	548,2	444,1	323,9	110,3	77,6
16:00:00	17:00:00	MWh	28,7	99,2	208,7	421,5	398,2	434,3	483,9	448,7	339,8	200,2	15,2	7,8
17:00:00	18:00:00	MWh	0,5	9,3	67,6	287,7	284,6	317,9	360,8	311,4	191,4	68,8	0,0	0,0
18:00:00	19:00:00	MWh	0,0	0,0	8,3	123,2	146,7	179,0	201,7	145,1	51,4	5,3	0,0	0,0
19:00:00	20:00:00	MWh	0,0	0,0	0,4	19,6	39,2	58,8	61,0	27,1	2,1	0,2	0,0	0,0

20:00:00	21:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,7	2,9	6,5	5,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21:00:00	22:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22:00:00	23:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23:00:00	00:00:00	MWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota: Lotti ~~2-2~~ e ~~3-3~~ – Profilo di Produzione eolico

Ogni data point indica la Quota PPA rilevante per il singolo Intervallo di Fornitura Rilevante (mensile) espressa in MWh, restando inteso che tali volumi garantiscono complessivamente che il Fornitore somministri a RFI in PCE annualmente un volume di Energia Verde e di GO pari al Contingente Fabbisogni.

Lotto 1-2 – profilo eolico	um	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Volume mensile per lotto	MWh	5.208,0	4.368,0	4.761,6	4.608,0	2.976,0	2.520,0	2.455,2	2.604,0	3.456,0	2.901,6	4.536,0	4.612,8

Lotto 2-3 – profilo eolico	um	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Volume mensile per lotto	MWh	6.398,4	5.376,0	5.803,2	5.616,0	3.645,6	3.096,0	2.976,0	3.199,2	4.176,0	3.571,2	5.544,0	5.654,4

Lotto 1-2 – profilo eolico	um	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Volume mensile per lotto	MWh	5.208,0	4.368,0	4.761,6	4.608,0	2.976,0	2.520,0	2.455,2	2.604,0	3.456,0	2.901,6	4.536,0	4.612,8

Lotto 2-3 – profilo eolico	um	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Volume mensile per lotto	MWh	6.398,4	5.376,0	5.803,2	5.616,0	3.645,6	3.096,0	2.976,0	3.199,2	4.176,0	3.571,2	5.544,0	5.654,4

[Nota: Lotti 4 e 5 – Profilo di Produzione baseload]

Ogni data point indica la Quota PPA rilevante per il singolo Intervallo di Fornitura Rilevante (oraria) espressa in MWh, restando inteso che tali volumi garantiscono complessivamente che il Fornitore somministri a RFI in PCE annualmente un volume di Energia Verde e di GO pari al Contingente Fabbisogni.

Lotto 4 – profilo <i>baseload</i>	um	Valore
Volume orario per lotto	MW	6,8

Lotto 5 – profilo <i>baseload</i>	um	Valore
Volume orario per lotto	MW	8,0

ALLEGATO 2
MODELLO ELENCO IMPIANTI

[Nota: da prevedersi solo per i Lotti non baseload]

Si prega di inserire o eliminare il numero di righe di cui alla tabella sottostante a seconda del numero degli Impianti dedicati ai fini di cui al Contratto, restando inteso che in caso il Codice Identificativo GAUDI o IGO non sia disponibile in quanto l'Impianto di volta in volta rilevante non sia ancora Entrato in Esercizio allora occorrerà completare la relativa cella con il seguente simbolo “-”.

Nome Impianto	Potenza	Fonte	Codice Identificativo GAUDI	Codice Identificativo IGO	Quota dedicata alla Fornitura	Ubicazione	Entrata in Esercizio	Oggetto di rifacimento (si/no)	Sostegni all'investimento (si (quali)/no)
[•]	[•] MW	[eolica / solare]	[•]	[•]	[•]%	[Coordinate geografiche]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•] MW	[eolica / solare]	[•]	[•]	[•]%	[Coordinate geografiche]	[•]	[•]	[•]

ALLEGATO 3
PROCEDURE CCT

ALLEGATO 4
DETTAGLI FATTURAZIONE ELETTRONICA

1) Le fatture elettroniche in formato XML dovranno riportare il Codice Destinatario “RYRNP0U” (si precisa che il penultimo carattere è uno zero).

Oltre al Codice Destinatario, le fatture elettroniche in formato XML dovranno essere alimentate nei seguenti ulteriori campi:

- 1.1.3. valorizzato con "FPR12";
 - 2.2.1.16.1. TipoDato: valorizzato con “UTE”
 - 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto: valorizzato con il codice fornito dal Cliente
- 2.1.1.11 Causale: indicazione del mese di riferimento (competenza)

2) Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

Ragione sociale della Società Cliente

Sede legale: [•]

Cod. fiscale e P.IVA: [•]

3) In termini generali, per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le seguenti principali regole:

- indicare sempre nella fattura XML il Codice Fornitore, e CIG;
- indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine;
- emettere sempre una fattura separata per ogni periodo di consumo rendicontato nel Rapporto scambiato tra le Parti.